Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 gennaio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1980, n. **930**.

Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

SERVIZIO ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI

Art. 1.

Il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella *A*, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.

Con decreto del Ministro dell'interno potranno essere stabilite modificazioni alla classificazione di cui alla tabella *A*.

Art. 2.

Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

E' istituito il « Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di sviluppare ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

Gli ispettorati, cui sono preposti tre dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti, provvedono ad accertare le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.

In tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per ciò che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi occorrenti.

In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.

Art. 3.

Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

Art. 4.

Negli aeroporti di cui all'allegata tabella *A*, i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile tali progetti sono redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa.

La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione.

Art. 5.

Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella *A*, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di n. 1.257 unità, ripartite nelle varie carriere secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

Il contingente predetto sarà completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dall'allegata tabella *D*.

I posti disponibili nella carriera dei vigili saranno messi a concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle esigenze di organico delle sedi di servizio delle regioni medesime, preventivamente accertate con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna regione e relativi comandi provinciali con i relativi distaccamenti.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, ad una delle sedi della regione per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

I concorsi di cui al terzo comma del presente articolo saranno giudicati da commissioni regionali che saranno presiedute da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, e composte da due funzionari della predetta carriera con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata espleterà le funzioni di segretario.

Al bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma nonchè alla nomina delle commissioni regionali di cui al quinto comma sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura di tutti i posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo come determinato ai punti *c*) e *d*) dell'allegata tabella *B* e quelli effettivamente coperti alla data del relativo provvedimento di nomina, sarà provveduto in via prioritaria mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472.

Effettuate le assunzioni di cui al comma precedente, sarà provveduto alla copertura del 50 per cento di tutti i posti disponibili come determinati ai sensi del primo comma del presente articolo, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili ausiliari in congedo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di pubblicazione del bando relativo risultino essere stati richiamati e aver prestato complessivamente servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Al bando di concorso sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonchè le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla commissione indicata al quinto comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

Le commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della presente legge.

Sia gli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, sia gli ausiliari in congedo di cui al presente articolo, per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato, rispettivamente alla data del decreto di nomina in ruolo e alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneità fisica.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera direttiva e di concetto ed il personale della carriera dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco da impiegare nei distaccamenti aeroportuali, deve frequentare, con le modalità che saranno da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, un apposito corso di perfezionamento salvo che non abbia già svolto servizio antincendi aeroportuale da almeno un anno.

Successivamente la formazione professionale specifica del personale sarà conseguita con la programmazione e l'effettuazione dei corsi formativi di base e con l'addestramento ordinario quotidiano del personale stesso nell'ambito delle varie sedi di servizio.

Art. 8.

Fino a quando non sarà disponibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'articolo 5 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui alla allegata tabella *E* il traffico aereo civile continuerà ad avvalersi dei servizi antincendi in atto, predisposti per le

esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei mezzi antincendi, nonchè dal particolare tipo di addestramento del personale militare.

Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sarà immesso in servizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella *E* secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonché dei locali e degli impianti necessari.

In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella *A* o in corso d'acquisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministero dei trasporti stesso.

Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 10.

Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici dei servizi antincendi sono istituiti nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appositi ruoli di supporto tecnico e ruoli periferici di supporto amministrativo e contabile per i Comandi provinciali nonché per le Scuole centrali antincendi e per il Centro studi ed esperienze.

Capo I

SUPPORTO TECNICO

Art. 11.

Il ruolo di supporto, ripartito per qualifica e specializzazione come dalla allegata tabella *F*, è costituito:

a) da 70 unità della carriera di concetto;

b) da 310 unità della carriera esecutiva;

c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione prevista dalla allegata tabella *G*.

I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 12.

Gli impiegati del ruolo della carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino svolgere da oltre un quinquennio mansioni di carattere tecnico possono essere inquadrati, a domanda, nella corrispondente qualifica della carriera di concetto del ruolo di cui al precedente articolo 10 mantenendo l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto su parere favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno.

Art. 13.

Il personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva da adibire al supporto tecnico svolge, in base alle istruzioni impartite dai tecnici della carriera direttiva del Corpo, le mansioni inerenti alla propria qualificazione ed al relativo livello professionale.

Art. 14.

Gli operai del ruolo di cui all'articolo 10 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche di mestiere che, fino all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale operaio, la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per qualifiche di mestiere verrà effettuata con il decreto di cui al primo comma.

Art. 15.

L'istituzione, la soppressione, la consistenza e l'organizzazione operativa dei laboratori, delle officine e dei magazzini alle dipendenze del Servizio tecnico centrale e del Servizio aeroportuale, delle Scuole centrali antincendi, del Centro studi ed esperienze, della Colonna mobile centrale, degli Ispettorati regionali ed interregionali e dei Comandi provinciali sono disposte con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui all'articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante con-

corso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui all'articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore tecnico superiore;

vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;

capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano una anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

Le categorie dei titoli da valutarsi ai fini dei concorsi di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Le modalità di ammissione ai concorsi e quelle relative allo svolgimento dei concorsi stessi saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 19.

I dipendenti civili dello Stato provenienti dalla ex Cassa sovvenzione antincendi assunti in base all'articolo 102 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dal Ministero dell'interno anche se transitati ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, possono partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo, secondo le seguenti corrispondenze di qualifiche:

coadiutore meccanografo superiore: coadiutore tecnico superiore ed equiparato;

coadiutore meccanografo e coadiutore principale: coadiutore tecnico principale ed equiparato;

capo operaio: coadiutore tecnico superiore;

operaio specializzato: coadiutore tecnico principale;

operaio qualificato e comune: coadiutore tecnico.

Al personale così transitato viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intero servizio prestato dal momento della relativa assunzione da parte della ex Cassa sovvenzione antincendi.

Art. 20.

I posti della carriera dei capi reparto e capi squadra e di quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che nel corso di ciascuno degli anni 1980 e 1981 si renderanno vacanti in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, saranno coperti mediante pubblici concorsi da bandirsi, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con decreto del Ministro dell'interno.

Capo II
SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 21.

Il ruolo di supporto amministrativo contabile, ripartito per qualifiche come dalla allegata tabella *H*, è costituito:

da 364 unità della carriera di concetto;

da 1.250 unità della carriera esecutiva.

Alla copertura dei posti di cui sopra si provvederà:

con l'assorbimento del personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850;

con il trasferimento, a domanda degli interessati, del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco;

con il trasferimento di appositi contingenti di personale dei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

La domanda dei dipendenti delle amministrazioni provinciali di cui al comma precedente deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mentre l'assunzione dei contingenti dei predetti ruoli unici deve avvenire entro un anno.

I concorsi per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente comma, saranno banditi, secondo la gradualità di cui alla allegata tabella I, con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto di quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 22.

Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile, a

domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera di concetto o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Sono invece inquadrati d'ufficio, ma con le stesse modalità e con gli stessi effetti del comma precedente, gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850.

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera di concetto o livello equiparato delle amministrazioni di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera esecutiva o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi del comma precedente sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera esecutiva o di livello equiparato dell'amministrazione di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nella qualifica intermedia della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

Art. 25.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

Art. 26.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile è conferito mediante concorso per titoli ai capi reparto ed ai capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore superiore;

vice capo reparto: coadiutore principale;

capo squadra: coadiutore.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

I titoli da valutarsi ai fini del concorso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 27.

L'inquadramento nel ruolo amministrativo contabile del personale proveniente dai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, avviene nelle corrispondenti carriere e qualifi-

che in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all'età.

Art. 28.

Ai fini pensionistici e previdenziali il personale di cui all'articolo 21, primo comma, e all'articolo 22 mantiene l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) secondo gli ordinamenti dei medesimi.

Il Ministero dell'interno provvede al versamento ai predetti istituti dei contributi relativi nelle aliquote previste a carico degli enti.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29.

I concorsi indetti ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purché i relativi bandi siano stati pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore della presente legge.

I posti da conferire ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e per la copertura dei quali i relativi bandi, ancorché indetti, non risultino pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno alla data di cui al precedente comma, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato l'anzianità prescritta dallo stesso articolo 56 per l'ammissione al concorso.

Le promozioni sono attribuite con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno successivi al semestre al quale si riferiscono le disponibilità dei posti da conferire.

Art. 30.

Contestualmente alle assegnazioni di personale di cui agli articoli precedenti, gli appartenenti alle carriere dei capi reparto, capi squadra ed a quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finora adibiti a compiti di supporto tecnico o di supporto amministrativo-contabile, dovranno essere restituiti ai compiti operativi per i servizi di istituto.

Art. 31.

La composizione delle commissioni di accertamento, le materie e le modalità di svolgimento delle prove tecniche e dei colloqui propedeutici di cui ai punti 3) dei precedenti articoli 16, 17, 24 e 25 sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 32.

Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potrà avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.

Art. 33.

Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale dei ruoli di cui all'articolo 10 della presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato.

Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico.

I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti.

Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le riparazioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto.

Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

Art. 34.

I provvedimenti di cui agli articoli 7, 14, 15, 16, 17 e 18 saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge, si procederà, nel limite dei posti disponibili dopo aver effettuato gli inquadramenti ed i concorsi interni riservati di cui ai capi I e II della presente legge, all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale assunto a contratto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per i servizi di supporto tecnico e supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri e le modalità che verranno emanate con

provvedimento generale per tutto il personale assunto presso le amministrazioni dello Stato ai sensi della citata legge.

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36.

Per esigenze connesse ai problemi di prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto già previsto con le disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali, sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei lavori pubblici per le costruzioni, nonché dell'attività in sede di Comunità europea o di altri organismi internazionali, possono essere nominati alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unità, da mettere a disposizione permanente di organismi nazionali o comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In corrispondenza di tali posti in soprannumero vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa.

Art. 37.

Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la direzione dei comandi provinciali è affidata ai primi dirigenti della carriera direttiva tecnica del Corpo, mentre agli ispettorati regionali o interregionali dei vigili del fuoco sono preposti dirigenti superiori della medesima carriera.

La tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e il quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle *B* e *C*.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti da conferire nella qualifica di primo dirigente sono attribuiti con scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

Art. 38.

Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del servizio sanitario, nonché al personale del servizio tecnico sportivo è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.

Art. 39.

I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono portati in diminuzione nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse.

Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di provenienza ed è posto in posizione soprannumeraria con l'obbligo da parte dell'ente di coprire con esso i posti di pari livello e di pari profilo professionale che al momento del rientro, od in seguito, risultano o si renderanno vacanti.

Art. 40.

Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 41.

Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è elevato a 80 giorni all'anno, per quei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

Art. 42.

Le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti in concessione, dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 40.350 milioni in ragione d'anno, di cui lire 5.000 milioni per spese relative ai mezzi ed ai materiali antincendi e lire 1.400 milioni per spese relative al personale (missioni, spese sanitarie, mensa, vestiario e casermaggio). Alla copertura della spesa di lire 23.620 milioni relativa all'anno 1980, si provvede per lire 1.500 milioni con riduzione del capitolo n. 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il medesimo anno finanziario e per lire 22.120 milioni a carico e con riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980, all'uopo utilizzando per il 1979 lo specifico accantonamento di lire 12.585 milioni e, per il 1980, detto accantonamento specifico per lire 9.535 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — LAGORIO — LA MALFA — ANDREATTA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

TABELLA A

CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI

I Classe

1) Roma-Fiumicino
2) Milano-Malpensa (Varese)

II Classe

1) Milano-Linate
2) Roma-Ciampino
3) Palermo-Punta Raisi

III Classe

1) Catania
2) Genova
3) Napoli
4) Rimini
5) Torino
6) Venezia-Tessera

IV Classe

1) Alghero
2) Bari
3) Bologna
4) Brindisi
5) Cagliari
6) Lamezia Terme
7) Olbia
8) Pisa
9) Ronchi dei Legionari
10) Verona

V Classe

1) Crotone
2) Falconara
3) Forlì
4) Lampedusa
5) Orio al Serio
6) Pantelleria
7) Reggio Calabria
8) Trapani
9) Treviso

TABELLA B

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Variazioni in aumento alla tabella *A* della legge 27 dicembre 1973, n 850)

a) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Dirigente generale	C	1	—	1
Dirigente superiore	D	15	+11	26
Primo dirigente	E	28	+85	113
Totale		44	+96	140
1) *Ruolo tecnico*:				
Ispettore capo aggiunto	530, 487, 455, 426, 387	65 (1)	—16	49 (1)
Ispettore superiore	307	194	—47	147
Ispettore	257, 218			
Totale		259	—63	196

b) CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
1) *Ruolo tecnico*				
Geometra e perito capo	370	25	+ 3	28
Geometra e perito princ	302, 260	113	+11	124
Geometra e perito	227, 188, 160	112	+14	126
Totale		250	+28	278

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(Segue TABELLA *B*)

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Capo reparto	245	1.080	+ 81	1.161
Vice capo reparto	218	2 880	+215	3 095
Capo squadra	188 173 143	3.240	+242	3.482
Totale . . .		7.200	+538	7.738

d) CARRIERA DEI VIGILI

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Vigile	165 140 120	8.800	+658	9.458
Totale . . .		8.800	+658	9.458

TABELLA *C*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo dei servizi antincendi	1
			Dirigente del Servizio tecnico centrale	1
			Comandante delle scuole centrali	1
			Direttore del Centro studi ed esperienze	1
			Ispettori generali del Servizio aeroportuale	3
D	Dirigente superiore	26	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente del servizio ginnico sportivo	1
			Dirigente dell'Ispettorato regionale o interregionale	16
E	Primo dirigente	113	Ispettore capo e viceconsigliere ministeriale	113

TABELLA D

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

QUALIFICA	Organico precedente	Organico 1980	Organico 1981
1) CARRIERA DIRETTIVA			
Dirigente generale	1	1	1
Dirigente superiore	15	26	26
Primo dirigente	28	113	113
Totale	44	140	140
a) *Ruolo tecnico*:			
Ispettore capo aggiunto	65 (1)	49	49 (1)
Ispettore superiore / Ispettore	194	147	147
Totale	259	196	196
2) CARRIERA DI CONCETTO			
a) *Ruolo tecnico*			
Geometra e perito capo	25	28	28
Geometra e perito principale	113	124	124
Geometra e perito	112	126	126
Totale	250	278	278
3) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA			
Capo reparto	1 080	1.135	1 161
Vice capo reparto	2 880	3 026	3 095
Capo squadra	3.240	3 404	3 482
Totale	7.200	7.565	7.738
4) CARRIERA DEI VIGILI			
Vigile	8 800	9 245	9 458
Totale	8.800	9.245	9.458

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

TABELLA E

AEROPORTI MILITARI APERTI AL TRAFFICO CIVILE

1) **Brindisi**

2) **Cagliari-Elmas**

3) **Catania-Fontanarossa**

4) **Orio al Serio**

5) **Pisa**

6) **Rimini**

7) **Trapani**

8) **Treviso**

9) **Verona-Villafranca**

TABELLA F

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Parametro	Organico
a) *Carriera di concetto*:		
Perito tecnico capo	370	7
Perito tecnico principale	302 260	31
Perito tecnico	227 188 160	32
Totale		70
b) *Carriera esecutiva*:		
Coadiutore tecnico superiore	245	25
Coadiutore tecnico principale	218 188	137
Coadiutore tecnico	168 143 128	148
Totale		310
c) *Carriera degli operai*:		
Operaio specializzato	190 165	640
Operaio qualificato	173 146 129	110
Operaio comune	153 133 115	370
Totale		1.120

TABELLA G

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Organico 1980	Organico 1981	Organico 1982
a) *Carriera di concetto*:			
Perito tecnico capo	3	5	7
Perito tecnico principale	11	21	31
Perito tecnico	12	22	32
Totale	26	48	70
b) *Carriera esecutiva*:			
Coadiutore tecnico superiore	9	17	25
Coadiutore tecnico principale	46	91	137
Coadiutore tecnico	50	99	148
Totale	105	207	310
c) *Carriera degli operai*			
Operaio specializzato	214	427	640
Operaio qualificato	37	74	110
Operaio comune	124	247	370
Totale	375	748	1 120

TABELLA H

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

a) *Carriera di concetto amministrativa*	
Segretario capo	16
Segretario principale	67
Segretario	67
Totale	150
b) *Carriera di concetto di ragioneria*	
Ragioniere capo	22
Ragioniere principale	96
Ragioniere	96
Totale	214
c) *Carriera esecutiva*	
– *ruolo archivio*	
Coadiutore superiore	60
Coadiutore principale	270
Coadiutore	270
Totale	600
– *ruolo uffici copia*	
Coadiutore superiore dattilografo	66
Coadiutore dattilografo	584
Totale	650

TABELLA I

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione degli aumenti di organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

	1980	1981	1982
a) *Carriera di concetto amministrativa*			
Segretario capo	6	16	**16**
Segretario principale	23	67	**67**
Segretario	23	67	**67**
Totale	52	150	**150**
b) *Carriera di concetto di ragioneria*			
Ragioniere capo	8	22	**22**
Ragioniere principale	32	96	**96**
Ragioniere	32	96	**96**
Totale	72	214	**214**
c) *Carriera esecutiva*			
– *ruolo archivio*			
Coadiutore superiore	30	40	**60**
Coadiutore principale	135	180	**270**
Coadiutore	135	180	**270**
Totale	300	400	**600**
– *ruolo uffici copia*			
Coadiutore superiore dattilografo	33	44	66
Coadiutore dattilografo	293	328	584
Totale	326	372	650

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune nel mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1871/80 del 15 luglio 1980;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1873/80 del 15 luglio 1980 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1980-81;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1876/80 del 15 luglio 1980, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1175/80 del 7 maggio 1980, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1980-81;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1980-81, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

ATTO DISCIPLINARE ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 1980 CONTENENTE NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI INTERVENTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO N. 1418/76, ADOTTATO IL 21 GIUGNO 1976 DAL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento n. 1871/80 del 15 luglio 1980, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1980-81 tutto il risone giacente presso l'ente al 31 agosto 1980 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1980-81 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 27.058,71 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71% ».

Per le varietà, indicate alla tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella n. 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella n. 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1980 e per dieci mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 267,45 per quintale di risone fino a un massimo di L. 2.674,50.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1981, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1980, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 560,37 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1981, saranno conservate a cura dell'ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1981.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1980 e termina il 31 agosto 1981, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1981, al Ministero della agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1981, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1981, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Per incondizionata accettazione
l'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente
FRANZO

Il direttore generale
POLITI

TABELLA N. 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balılla G.G., Monticelli, Ticinese .	63%	71%
Bahia, Carola, INRA 68/1, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59%	70%
Europa, Silla	58%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56%	68%
Arborio	56%	70%
Delta	55%	68%
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%

TABELLA N. 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%
Dal 15,00 al 15,49%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%; inoltre detrazione di L. 347,34 al q.le
Dal 15,50 al 16,00%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%; inoltre detrazione di L. 347,34 al q.le e diminuzione dell'1% del peso del risone

TABELLA N. 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di riferimento
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 216,47
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi; di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 216,47
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 162,35
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi; di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 162,35

TABELLA N. 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	L. 135,29 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	L. 135,29 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	L. 202,94 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	L. 202,94 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	L. 202,94 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	L. 1.082,35 per 1/8 di punto

(36)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Autorizzazione alla società « Ital-Rev. - Istituto di revisione e società fiduciaria S.p.a. », in Cuneo, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Ital-Rev. - Istituto di revisione e società fiduciaria S.p.a. », con sede in Cuneo, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Ital-Rev. - Istituto di revisione e società fiduciaria S.p.a. », con sede in Cuneo, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11617)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Autorizzazione alla società « Audital professionale italiana revisione e organizzazione aziendale S.r.l. », in Verona, all'esercizio dell'attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Audital professionale italiana revisione e organizzazione aziendale S.r.l. », con sede in Verona, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Audital professionale italiana revisione e organizzazione aziendale S.r.l. », con sede in Verona, è autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11616)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga al 20 febbraio 1975 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imeg ex società Marmi e graniti d'Italia, stabilimenti di Viareggio, località Rocchino, Avenza di Carrara e Baveno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Imeg ex società Marmi e graniti d'Italia, stabilimenti di Viareggio, località Rocchino (Lucca), Avenza di Carrara e Baveno (Novara), con effetto dal 1° agosto 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imeg ex società Marmi e graniti d'Italia, stabilimenti di Viareggio, località Rocchino (Lucca), Avenza di Carrara e Baveno (Novara), è prolungata al 20 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(103)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo americana Prentice, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Italo americana Prentice, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo americana Prentice, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(104)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APIS S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dalla crisi aziendale della ditta APIS S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980, 29 maggio 1980 e 9 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APIS S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(105)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Modificazioni alle percentuali di compensazione di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1980 e 31 ottobre 1980, con i quali sono state determinate le percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella parte prima della tabella *A* allegata al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 889, concernente l'accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica delle cennate percentuali forfettarie di compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) ed altri tipi di latte fermentati o acidificati 15%

b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6, 9 escluso il latte fresco indicato nelle lettere *a*) e *d*), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49 e 56 della citata tabella *A*, parte prima 8%

c) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane ed altri molluschi e crostacei 2%

d) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, escluso il latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie 2%

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

(187)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	936,45	936,45	936,50	936,45	936,50	936,40	936,55	936,45	936,45	936,45
Dollaro canadese .	784,75	784,75	785 —	784,75	780,25	784,70	784,60	784,75	784,75	784,70
Marco germanico .	474,40	474,40	473,55	474,40	473,81	474,35	474,50	474,40	474,40	474,35
Fiorino olandese .	436,80	436,80	437,25	436,80	436,39	436,75	436,50	436,80	436,80	436,75
Franco belga . .	29,45	29,45	29,52	29,45	29,47	29,40	29,49	29,45	29,45	29,40
Franco francese	204,60	204,60	205,39	204,60	205,01	204,55	204,80	204,60	204,60	204,55
Lira sterlina .	2233,50	2233,50	2231,50	2233,50	2228,87	2233,45	2233 —	2233,50	2233,50	2233,50
Lira irlandese .	1766 —	1766 —	1766 —	1766 —	1770,45	—	1774 —	1766 —	1766 —	—
Corona danese .	154,58	154,58	155,05	154,58	154,47	154,85	154,60	154,58	154,58	154,55
Corona norvegese .	180,46	180,46	180,25	180,46	180,39	180,40	180,30	180,46	180,46	180,42
Corona svedese .	212,91	212,91	212,90	212,91	212,90	212,90	213 —	212,91	212,91	212,90
Franco svizzero	521,40	521,40	526 —	521,40	523,62	521,35	522 —	521,40	521,40	521,35
Scellino austriaco .	66,825	66,825	66,96	66,825	66,94	66,80	66,91	66,825	66,825	66,80
Escudo portoghese .	17,50	17,50	17,65	17,50	17,63	17,45	17,65	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,76	11,76	11,80	11,76	11,74	11,45	11,79	11,76	11,76	11,75
Yen giapponese .	4,62	4,62	4,62	4,62	4,63	4,60	4,628	4,62	4,62	4,60

Media dei titoli del 2 gennaio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	59,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,075
» 5,50 % » » 1968-83 .	86,350
» 5,50 % » » 1969-84 .	82,300
» 6 % » » 1970-85 .	78,600
» 6 % » » 1971-86 .	75,400
» 6 % » » 1972-87 .	72,575
» 9 % » » 1975-90 .	74,650
» 9 % » » 1976-91 .	74,500
» 10 % » » 1977-92 .	81,175
» 10 % Cassa DD PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 .	99,800
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,775
» » » » 1-10-1979/81 . .	99,400
» » » » 1-12-1979/81 .	99,475
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,500
» » » » 1-10-1979/82 .	98,225
» » » » 1- 1-1980/82 .	98,725
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,275
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,350
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,250
» » » » 1- 7-1980/82 .	99,425
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	89,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,500
» » » 12 % 1-10-1983	91,775
» » » 12 % 1- 1-1984	91,425
» » » 12 % 1- 4-1984	92,075
» » » 12 % 1-10-1984	91,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	936,50
Dollaro canadese	784,675
Marco germanico	474,45
Fiorino olandese	436,65
Franco belga	29,47
Franco francese	204,70
Lira sterlina	2233,25
Lira irlandese	1765,50
Corona danese	154,59
Corona norvegese	180,38
Corona svedese	212,955
Franco svizzero	521,70
Scellino austriaco	66,867
Escudo portoghese	17,575
Peseta spagnola	11,775
Yen giapponese	4,624

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 5 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	928,80	928,80	928,70	928,80	928,75	928,75	928,70	928,80	928,80	928,80
Dollaro canadese	779,80	779,80	780 —	779,80	779,91	779,75	780,15	779,80	779,80	779,80
Marco germanico	47 ,16	475,16	474,25	475,16	474,66	475,15	474,80	475,16	475,16	475,15
Fiorino olandese	437,18	437,18	436,25	437,18	436,54	437,15	437,34	437,18	437,18	437,20
Franco belga	29,501	29,501	29,46	29,501	29,44	29,50	29, 0	29,501	29,501	29,50
Franco francese	205,26	205,26	204,87	205,26	204,83	205,25	205,10	205,26	205,26	205,25
Lira sterlina	2232,80	2232,80	2231,50	2232,80	2232,25	2232,80	2233,15	2232,80	2232,80	2232,30
Lira irlandese	1766,30	1766,30	1764 —	1766,30	1772,76	—	1771 —	1766,30	1766,30	—
Corona danese	154,78	154,78	154,55	154,78	154,55	154,75	154,70	154,78	154,78	154,78
Corona norvegese	180,36	180,36	180,25	180,36	180,19	180,30	180,35	180,36	180,36	180,35
Corona svedese	212,60	212,60	212,25	212,60	212,11	212,55	212,50	212,60	212,60	212,60
Franco svizzero	525,45	525,45	524,25	525,45	525,16	525,40	525,40	525,45	525,45	525,45
Scellino austriaco	67,049	67,049	67 —	67,049	66,94	67,05	67,10	67,049	67,049	67,50
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,55	17,50	17,50	17,50	17,55	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,72	11,72	11,71	11,72	11,68	11,70	11,723	11,72	11,72	11,75
Yen giapponese	4,667	4,667	4,66	4,667	4,65	4,63	4,665	4,667	4,667	4,65

Media dei titoli del 5 gennaio 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,725
» 5,50% » » 1968-83	85,525
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	78,350
» 6% » » 1971-86	74,575
» 6% » » 1972-87	71,900
» 9% » » 1975-90	73,300
» 9% » » 1976-91	73,825
» 10% » » 1977-92	80,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,875
» » » » 1-10-1979/81	99,475
» » » » 1-12-1979/81	99,550
» » » » 1- 5-1979/82	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,700
» » » » 1-10-1979/82	98,150
» » » » 1- 1-1980/82	99,175
» » » » 1- 3-1980/82	98,125
» » » » 1- 5-1980/82	98,350
» » » » 1- 6-1980/82	98,425
» » » » 1- 7-1980/82	99,725
» » » » 1- 1-1980/83	98,725
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	89,550
» » Pol 12% 1- 1-1982	96,925
» » » 12% 1- 4-1982	95,650
» » » 12% 1-10-1983	91,875
» » » 12% 1- 1-1984	91,650
» » » 12% 1- 4-1984	92,075
» » » 12% 1-10-1984	91,825
» » Nov. 12% 1-10-1987	89,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	928,75
Dollaro canadese	779,975
Marco germanico	474,98
Fiorino olandese	437,26
Franco belga	29,50
Franco francese	205,18
Lira sterlina	2232,975
Lira irlandese	1768,65
Corona danese	154,74
Corona norvegese	180,35
Corona svedese	212,55
Franco svizzero	525,425
Scellino austriaco	67,074
Escudo portoghese	17,525
Peseta spagnola	11,721
Yen giapponese	4,661

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1980			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			98.329		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	63.116.307			
	residui	6.547.162			
	Totale		69.663.469		
Accensione di prestiti	competenza	12.066.600			
	residui	243.999			
	Totale		12.310.599		
Spese correnti	competenza			72.966.744	
	residui			12.550.952	
	Totale				85.517.696
Spese in conto capitale	competenza			13.445.286	
	residui			4.244.132	
	Totale				17.689.418
Rimborso di prestiti	competenza			11.275.659	
	residui			1.982.053	
	Totale				13.257.712
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		156.317.411		120.623.256	
Conti correnti		271.534.330		259.544.405	
Incassi da regolare		61.287.569		59.374.705	
Altre gestioni		78.453.152		80.522.646	
	Totale		567.592.462		520.065.012
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		728.636		978.883	
Pagamenti da regolare		11.824.315		12.936.832	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		15.097.450		13.176.327	
Altri crediti		171.968.272		185.567.650	
	Totale		199.618.673		212.659.692
	Totale complessivo		849.283.532		849.189.530
Fondo di cassa al 30 novembre 1980			—		94.002
	Totale a pareggio		849.283.532		849.283.532

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 novembre 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			94.002	
CREDITI DI TESORERIA				
Crediti per operazioni di portafoglio		250.633		
Pagamenti da regolare		6.918.499		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		7.809.978		
Altri crediti		43.374.895		
	Totale crediti		58.354.005	
	In complesso			58.448.007
DEBITI DI TESORERIA				
Debito fluttuante		105.246.561		
Conti correnti		36.996.385		
Incassi da regolare		4.172.028		
Altre gestioni		11.666.858		
	Totale debiti			158.081.832
Situazione del Tesoro (passività)				99.633.825

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1980 L. 712.191 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(64)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

Situazione al 30 novembre 1980

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . L.		24.408.376.464.820
Fecom per Crediti in oro . . . . »		8.542.452.734.226
Cassa . . . . »		777.666.798.078
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito . . L.	123.140.551.915	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . . »	—	123.140.551.915
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . . . L.	788.508.596.617	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . »	96.335.230.250	
— a scadenza fissa . . . . . . »	—	884.843.826.867
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta:		
— Riserve in Ecu presso Fecom . . L.	9.951.703.475.098	
— Fecom per crediti in dollari . . . »	1.350.705.140.309	
— Altre attività . . . . »	202.656.776.862	11.505.065.392.269
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	15.042.177.388.077	
— conti speciali . . . . »	1.433.976.770.446	16.476.154.158.523
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.498.525.510.349
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . . »		17.559.589.187.997
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie . . »		1.553.249.595.687
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . »		24.663.572.745.889
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		89.597.273.812
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato L.	1.368.764.775.828	
— altre attività . . . . »	371.639.257.995	1.740.404.033.823
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		3.297.740.782.830
Spese dell'esercizio . . . . »		2.033.850.824.616
L.		115.154.229.881.702
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »		1.515.720.449.503
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	3.594.364.660.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . »	115.591.150.575.977	119.185.515.236.895
Depositari di titoli e valori . . . . L.		1.443.686.991.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		237.302.304.686.378

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . L.		23.413.045.075.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		213.932.007.966
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		315.913.150.910
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.000.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		233.256.252.570
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	33.779.664.061.252	
— altri . . . . »	871.983.593.831	34.651.647.655.083
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . . . L.	539.964.094.895	
— altri . . . . »	7.321.648.574	547.285.743.469
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . . . L.	894.012.675.551	
— altri . . . . »	201.528.030.938	1.095.540.706.489
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu L.		9.893.157.874.535
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario . . . . »		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . »		2.513.813.280.747
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		13.206.534.586
Fondi diversi accantonati . . . . »		35.135.449.433.691
Partite varie passive . . . . »		4.751.088.691.864
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . »	132.952.413.129	
Fondo di riserva straordinario . . . . »	142.428.176.313	275.680.589.442
Rendite dell'esercizio . . . . L.		2.100.212.885.350
L.		115.154.229.881.702
Impegni . . . . L.		1.515.720.449.503
Depositanti . . . . »		119.185.515.236.895
Titoli e valori presso terzi . . . . »		1.443.686.991.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		237.302.304.686.378

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

(65)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a quattordici posti di segretario principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 19-20 dell'11-18 maggio 1978 - parte II del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 novembre 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a quattordici posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1976.

(11458)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a nove posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 19-20 dell'11-18 maggio 1978 - parte II del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1976.

(11459)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a diciotto posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a diciotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1980, avranno luogo in Roma, nei giorni 4 e 5 febbraio 1981, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula B.

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(57)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(8/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980 che non ha potuto avere la prescritta diffusione, a cura dell'ente ospedaliero, a seguito dei noti eventi del sisma del novembre 1980.

(7/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale assegnato alla direzione sanitaria per la gestione dei servizi unificati di accettazione sanitaria e pronto soccorso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale assegnato alla direzione sanitaria per la gestione dei servizi unificati di accettazione sanitaria e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(6/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otoiatria;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(17/S)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Latisana (Udine).

(10/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(5/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno)

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(3/S)

OSPEDALE « F.LLI CROBU » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(4/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:
un posto di primario del servizio autonomo di fisioterapia;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(9/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE ZONA N. 25 « VAL DI CORNIA », IN PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente radiologo presso l'ospedale civile di Piombino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo presso l'ospedale civile di Piombino (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Piombino (Livorno).

(1/S)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varese.

(2/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(18/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1980, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, concernente « Istituzione delle unità locali dei servizi sanitario e socio-assistenziali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 114 *del* 10 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 17 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Art. 17. — Per i controlli sulle unità sanitarie locali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Il comitato provinciale di controllo invia alla direzione regionale dell'igiene e della sanità copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento totale o parziale, nonché copia delle ordinanze di rinvio a nuovo esame — per motivi di merito — di deliberazioni soggette a tale particolare controllo, con copia delle deliberazioni stesse.

Per l'esame dei bilanci preventivi e delle deliberazioni che adottano piani e programmi pluriennali, il comitato provinciale di controllo promuove il parere di cui all'art. 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, da parte della direzione regionale dell'igiene e della sanità, che si pronuncerà sulla rispondenza alla programmazione regionale degli anzidetti bilanci, piani e programmi ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'assemblea non vi provveda entro trenta giorni si procede ai sensi di legge ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 novembre 1980

COMELLI

(11671)

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 agosto 1980, n. 83.

Norme integrative in materia di agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del potenziamento delle strutture nei comparti agricoli, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è disposta l'attuazione di un progetto organico di sviluppo, articolato in base alle finalità ed alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli seguenti.

Titolo I

PROVVEDIMENTI PER LA VITIVINICOLTURA

Art. 2.

Alle cooperative di produttori di uva, che dispongano di impianti per la trasformazione e commercializzazione del prodotto, la Regione, attraverso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), concede, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lettera *b*) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti l'uva da tavola da avviare alla trasformazione associata.

A favore delle cooperative medesime viene concesso, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per fra fronte alle spese di gestione connesse alla trasformazione e conservazione del prodotto.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui ai commi precedenti sarà determinato dal comitato regionale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico delle cooperative di cui al presente articolo non sia superiore al 4 per cento.

Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 1.000 milioni di cui lire 800 milioni per gli interventi previsti al primo comma e lire 200 milioni per gli interventi previsti al secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui al primo comma del precedente art. 2 vengono fissate in misura non inferiore all'80 per cento del prezzo minimo di cessione alle distillerie del vino ottenuto dalla trasformazione dell'uva da tavola, annualmente fissato dalla CEE.

La misura dell'anticipazione di cui al primo comma del precedente art. 2 e l'ammontare del prestito di cui al secondo comma dello stesso articolo vengono determinati secondo la procedura indicata dall'art. 2, comma terzo, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

I prestiti di cui alla presente legge vengono concessi per una durata non superiore a mesi sei, rinnovabili, per un importo non superiore al 40 per cento, per un ulteriore periodo di mesi tre.

A favore dei produttori soci conferenti l'uva da tavola per la trasformazione vengono erogate le provvidenze di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 500 milioni.

Art. 4.

Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 55003 sono incrementate per il triennio 1980-82, di lire 12.000 milioni.

Art. 5.

Ai fini della nuova distillazione agevolata disposta dalla CEE, con regolamento n. 1293 del 28 maggio 1980, e dalla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 9 del 29 maggio 1980, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre un'ulteriore anticipazione, fino all'ammontare di lire 20.000 milioni, da corrispondere a favore dell'istituto regionale della vite e del vino per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 49.

Per l'utilizzazione dell'anticipazione prevista dal presente articolo si applicano le norme, le modalità e le procedure disposte dagli articoli 1 e 2 della sopra richiamata legge regionale.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 20.000 milioni.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto regionale della vite e del vino un contributo forfettario di L. 50 per grado e per ettolitro di vino da pasto avviato alla distillazione, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per le spese afferenti all'attuazione della distillazione stessa.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 198 del 1979 è così modificato:

« Le anticipazioni previste dal precedente comma possono essere corrisposte esclusivamente ai soci che conferiscono le uve dagli stessi prodotte nel territorio del comune ove ha sede la cooperativa e dei comuni confinanti ».

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE DEL POMODORO

Art. 8.

Ai produttori di pomodoro associati in cooperative, consorzi e associazioni, costituite queste ultime ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il conferimento ai fini dell'avvio del prodotto all'industria di trasformazione, può essere concesso da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 700 per quintale di pomodoro conferito.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni di cui al precedente comma.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 9.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli organismi associativi di cui al precedente articolo un contributo forfettario di L. 500 a quintale sulle spese di gestione inerenti le operazioni di ammasso e di trasporto per l'avvio del prodotto alle industrie conserviere, in relazione ai quantitativi effettivamente consegnati alle medesime industrie.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 350 milioni.

Art. 10.

Alle industrie conserviere a partecipazione pubblica, private e cooperative, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, che acquisiscono contratti per l'acquisto di pomodoro da trasformare in base ad accordi interprofessionali stipulati in virtù della legge n. 484 del 1975, e successive aggiunte e modificazioni, con gli organismi associativi di cui all'art. 2 della presente legge, possono essere concessi crediti commisurati all'importo complessivo dei quantitativi di pomodoro contrattati per la lavorazione di una intera campagna.

I finanziamenti sono concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), anche in deroga alle proprie norme staturarie, al tasso del 4 per cento, e non possono avere una durata superiore a mesi sei da ogni erogazione.

La concessione del credito è subordinata all'impegno della azienda beneficiaria di garantire ai produttori conferenti, tramite gli organismi associativi di cui al precedente art. 8, i pagamenti relativi entro cinque giorni dall'avvenuta consegna del prodotto allo stabilimento. Eventuali inadempienze, ove accertate, comportano la revoca del credito concesso.

Alle operazioni creditizie poste in essere in virtù dei commi precedenti viene estesa la garanzia fidejussoria, fino a lire 2.000 milioni, prevista dall'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1971, numero 8.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di gestione del predetto I.R.C.A.C. presso il quale, per le finalità creditizie previste dai commi precedenti, viene incrementato di lire 2.000 milioni il fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Alle aziende di cui al precedente articolo, in alternativa alle provvidenze creditizie ivi previste, possono essere concessi finanziamenti da parte degli istituti di credito convenzionati con l'I.R.C.A.C., al tasso del 4 per cento e con durata non superiore a mesi sei. Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi nella misura periodicamente determinata dal comitato regionale per il credito ed il risparmio a valere sul fondo di cui al n. 5, lettera *b*), dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12. Resta fermo quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 10.

Titolo III

PROVVEDIMENTI PER L'AGRUMICOLTURA

Art. 12.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di agrumi associati in cooperative, consorzi e associazioni, costituite queste ultime ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, i contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che viene iscritta in bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 13.

Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1980, uno stanziamento di lire 3.000 milioni per incrementare il fondo a gestione separata, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.).

Art. 14.

Allo scopo di conseguire il ripristino delle piantagioni di limoni colpite dal mal secco, anche in deroga a quanto disposto dalle norme che regolano la materia, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per l'attuazione, da parte dei conduttori a qualsiasi titolo delle aziende limonicole interessate, di piani aziendali triennali che prevedano il reinnesto o la sostituzione delle piante colpite.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale previsti dall'art. 4, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, maggiorati del 20 per cento.

Alla liquidazione dei contributi previsti dal precedente comma si procede anche per stati di avanzamento.

Le operazioni di lotta previste dal presente articolo e che risultano, sulla base di appositi accertamenti, effettuate entro l'anno 1980, possono essere incluse nei piani aziendali triennali previsti dal precedente primo comma.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1980-82, la spesa di lire 15.000 milioni.

Titolo IV

PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE DEL NOCCIOLO DEL MANDORLO, DEL PISTACCHIO E DELL'OLIVO

Art. 15.

Per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture aziendali nei comparti del nocciolo, del mandorlo, del pistacchio e dell'olivo, è autorizzata, per il triennio 1980-82, la spesa di lire 5.250 milioni così ripartita:

lire 5.000 milioni per le finalità di cui all'art. 45 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

lire 250 milioni per le finalità di cui all'art. 47 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 16.

Allo scopo di consentire, in favore degli organismi previsti dal primo comma dell'art. 48 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, la concessione delle agevolazioni disposte dalla me-

desima norma, il fondo previsto dal terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 600 milioni.

Presso l'Istituto per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata, destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, per la concessione di una ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al presente articolo. A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 150 milioni.

Tale anticipazione, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare la misura del 25 per cento del prezzo fissato con decreto da emanarsi dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni dei produttori, gli istituti di credito, nonchè le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province maggiormente interessate alla produzione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Le provvindenze di cui agli articoli 45, 47 e 48 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, sono estese al comparto del pistacchio.

Titolo V

PROVVEDIMENTI PER LA SERRICOLTURA

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 199, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 7.000 milioni.

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 199, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni.

Art. 20.

Per le finalità previste dalle norme della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26 e dall'art. 33 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la spesa, nel biennio 1980-81, di lire 20.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni nel 1980.

Art. 21.

Per la concessione di prestiti di esercizio in favore delle aziende agricole singole o associate operanti nel settore della serricoltura, il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo è incrementato di lire 3.000 milioni.

I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi fino alla misura massima di lire 20 milioni per ettaro e per azienda.

Art. 22.

Per gli interventi concernenti le colture protette, qualora le iniziative comprendano anche le attrezzature e gli apprestamenti tecnologici occorrenti per l'attivazione e l'esercizio della relativa struttura produttiva, l'importo per le opere ammissibili a contributo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è elevato fino a lire 60 milioni.

Titolo VI

PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE DELLA ZOOTECNIA

Art. 23.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere gli oneri necessari per l'acquisto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, del materiale occorrente alla identificazione dei soggetti da premiare in applicazione di regolamenti comunitari in favore del settore zootecnico.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 13 milioni e 500 mila.

Titolo VII

PROVVEDIMENTI PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Art. 24.

Per la concessione delle agevolazioni regionali concernenti la meccanizzazione agricola, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 24.000 milioni così ripartita:

lire 15.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale sul prezzo di acquisto di macchine agricole ai sensi della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, e del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40 e successive aggiunte e modificazioni;

lire 5.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale, ad integrazione delle agevolazioni concesse dallo Stato per l'acquisto di macchine agricole, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40 e successive aggiunte e modificazioni.

lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40 e successive aggiunte e modificazioni.

Titolo VIII

NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE
IN MATERIA DI LEGISLAZIONE AGRARIA

Art. 25.

Le borse di studio previste dall'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, sono prorogate per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi dalla scadenza della proroga disposta con l'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 33.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo mensile delle predette borse di studio conferite ai laureati in scienze agrarie ed ai periti agrari è stabilito nella misura di un dodicesimo dello stipendio base annuo lordo previsto rispettivamente per le classi iniziali delle qualifiche di dirigente e di assistente del ruolo tecnico dell'agricoltura di cui alla tabella F — quadro I — della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, con esclusione di qualsiasi altro compenso o indennità.

I titolari di borse di studio di cui al presente articolo possono essere autorizzati ad utilizzare le borse di studio temporaneamente, e comunque non oltre il termine ultimo di utilizzazione delle medesime borse, presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 250 milioni.

Art. 26.

Al fine di assicurare le dotazioni finanziarie per il funzionamento delle sezioni specializzate e delle sezioni operative previste dalla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, per l'esercizio finanziario 1980 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo da istituirsi nella rubrica dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 27.

Il personale appartenente alle qualifiche del «Ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola», istituito dallo art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato, per l'espletamento dei propri compiti, alla conduzione degli automezzi di proprietà dell'amministrazione regionale, ed è tenuto ad assicurarne la piena efficienza provvedendo alla relativa manutenzione nello ambito delle disponibilità consentite dai programmi di cui all'art. 9, comma primo, secondo e terzo, della sopra citata legge.

L'autorizzazione non comporta la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30.

Al personale di cui al presente articolo si applica il disposto dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60.

Art. 28.

Allo scopo di attuare adeguati sistemi di programmazione e di coordinamento dei molteplici interventi ed adempimenti previsti dalla vigente legislazione, l'assessore regionale per la agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per la relativa elaborazione meccanografica, ed a stipulare all'uopo apposite convenzioni, anche tramite trattative private.

Le predette convenzioni (*Si omette l'inciso del secondo comma dell'art. 28 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato nella Regione siciliana*), sono sottoposte al parere del comitato tecnico amministrativo dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 29.

Allo scopo di ridurre i tempi tecnici e procedurali inerenti la definizione degli interventi previsti dalla vigente legislazione, possono essere comandati a prestare servizio presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, fermi restando in ogni caso i rapporti giuridici, economici e di qualsiasi altra natura intercorrenti con l'Ente di sviluppo agricolo, non più di:

venti dirigenti tecnici agrari;
venti dirigenti amministrativi;
venti assistenti amministrativi,

tutti appartenenti ai ruoli dell'ente medesimo.

Art. 30.

Fermi restando gli adempimenti prescritti per la liquidazione definitiva del concorso finanziario, ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 106 del 30 dicembre 1977, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere anticipazioni non superiori al 50 per cento del disavanzo di amministrazione risultante dal consuntivo, predisposto dai consorzi di bonifica e chiuso al 31 dicembre di ogni anno.

Tali anticipazioni, da recuperarsi in sede di concessione definitiva, sono corrisposte previa richiesta da parte dei consorzi, accompagnata dall'esposizione del disavanzo, con parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.

Art. 31.

Il terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, è abrogato ed è sostituito dai seguenti:

« L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere, anticipatamente ed a titolo di contributo in conto capitale, agli istituti ed enti che hanno stipulato o stipulano convenzioni ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36 e 1° agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni, l'importo totale della spesa occorrente per la realizzazione dei programmi, o loro varianti, previsti dalle medesime convenzioni ed approvati ai sensi dei precedenti commi.

Parimenti, le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli enti ed istituti predetti per le stesse finalità sono da considerare a tutti gli effetti ed a decorrere dalla data della relativa erogazione contributi in conto capitale, erogati anticipatamente.

I contributi devono essere utilizzati dagli enti ed istituti medesimi secondo le norme di contabilità previste dai propri ordinamenti e regolamenti.

In ogni caso le dotazioni immobili e mobili già acquisite o da acquisire dagli istituti ed enti in forza delle convenzioni suddette, costituiscono patrimonio della Regione siciliana e sono cedute in uso temporaneo per le finalità di cui alle convenzioni medesime ».

Art. 32.

Allo scopo di consentire la determinazione della spesa ammissibile riguardante gli acquisti di materiali, strutture ed attrezzature, ivi comprese le macchine agricole, e di quant'altro non trova diretto riscontro nelle voci del prezziario adottato dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, i relativi preventivi di spesa nonchè, nei casi regolati da apposita norma, le relative fatture debbono riportare apposito « visto di conformità » ai listini prezzi che, con specifico riferimento ai periodi di validità, debbono risultare ufficialmente adottati dal fabbricante o dal venditore sotto la propria diretta responsabilità e dallo stesso depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio ed operante nell'ambito della Regione siciliana.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, entro venti giorni, sono tenute a rilasciare il visto di conformità su richiesta degli operatori agricoli singoli o associati, dopo avere accertato che i preventivi di spesa o le fatture hanno riscontro nei listini prezzi depositati con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 33.

Ai componenti dei sottocomitati regionali, istituiti ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'articolo 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, nonchè a quelli della consulta di studi istituita ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, concernente: « Interventi per lo sviluppo strutturale, il potenziamento ed il rinnovamento dell'agricoltura siciliana anche nelle zone di montagna, ed in quelle svantaggiate, in attuazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 », per la partecipazione alle sedute, competono, se dovuti, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione, nonchè il gettone di presenza nelle rispettive misure fissate dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 100 milioni.

Art. 34.

Ai funzionari del Corpo forestale della Regione cui siano state riconosciute le funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente di pubblica sicurezza e che non godano della indennità di cui all'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, compete, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto dalla legge 27 maggio 1977, n. 284 e con le stesse modalità, l'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.

Art. 35.

In casi di comprovata necessità, i sottufficiali e le guardie forestali possono essere impiegati, oltre che per le mansioni di cui all'art. 24 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, anche per i centri elettronici e meccanografici del Corpo, forestale nonchè per il disimpegno di compiti amministrativi.

Art. 36.

Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi, gli impianti e le strutture previsti: dall'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36; dalla legge regionale 28 luglio 1978, n. 23; dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 197 e successive aggiunte e modificazioni, in corso di realizzazione con finanziamenti a carico del bilancio regionale, possono beneficiare di un contributo integrativo per i maggiori oneri determinatisi nel periodo intercorrente tra l'emanazione del provvedimento di ammissibilità a finanziamento e l'emanazione di quello per lo accertamento, anche mediante stati di avanzamento, dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Il predetto contributo è commisurato alla differenza fra i costi unitari ammessi e quelli previsti nel prezziario che risulterà adottato dall'amministrazione regionale all'atto dell'accertamento dell'esecuzione dei lavori.

Il contributo in questione, qualora ne ricorrano le condizioni, è concesso in via definitiva contestualmente alla liquidazione parziale degli stati di avanzamento dei lavori accertati.

Condizione indispensabile per la concessione del contributo predetto è che l'esecuzione dei lavori proceda nel pieno rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 37.

Rientrano nelle iniziative e negli interventi previsti dalla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e successive aggiunte e modificazioni anche i compiti e le attività relativi all'attuazione di progetti a carattere meridionale, nazionale o comunitario concernenti l'attività vivaistica.

Art. 38.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo 1980-82, la spesa complessiva di lire 128.913,5 milioni di cui lire 88.913,5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980, come dalla tabella qui appresso descritta:

	1980	1981	1982
	(oneri in milioni di lire)		
	—	—	—
Art. 2, 1° comma	800	—	—
Art. 2, 2° comma	200	—	—
Art. 3	500	—	—
Art. 4 (F.O.)	4.000	4.000	4.000
Art. 5 (CEE)	20 000	—	—
Art 6	500	—	—
Art. 8	500	—	—
Art. 9	350	—	—
Artt. 10 e 11	2.000	—	—
Art. 12	2.000	—	—
Art. 13	3.000	—	—
Art. 14 (F.O.)	3.000	6.500	5.500
Art. 15 (F.O.)	3.250	1.000	1.000
Art. 16	750	—	—
Art. 18	7.000	—	—
Art. 19	6.000	—	—
Art. 20 (F.S.N.)	2 000	18.000	—
Art. 21	3.000	—	—
Art. 23 (F.O.)	13,5	—	—
Art. 24	24.000	—	—
Art. 25 (F.O.)	250	—	—
Art. 26 (F.O.)	200	—	—
Art. 28 (F.O.)	500	—	—
Art. 33 (F.O.)	100	—	—
Art. 36	5.000	—	—
(F.O.) Totale per tipo di fondi			
F.O.	11.313,5	11.500	10.500
F.S.N.	2.000	18.000	—
L. n. 183 del 1976	55.600	—	—
CEE	20.000	—	—
Totali per anno	88.913,5	29.500	10.500
Totale generale	128.913,5		

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 11.313,5 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751;

quanto a lire 2.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60756;

quanto a lire 55.600 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60757;

quanto a lire 20.000 milioni con le assegnazioni della CEE di cui al regolamento n. 1293 del 28 maggio 1980.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 29.500 milioni per l'anno 1981 ed in lire 10.500 milioni per l'anno 1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nei seguenti elementi di programma.

F.S.N. - 5.1.11.3.: «Opere irrigue» lire 18 mila milioni per l'anno 1981;

F.O. - 5.1.6.: «Interventi per la protezione fitosanitaria» lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982;

F.O. - 5.1.7.1.: «Opere ed interventi per il riordinamento ed il miglioramento fondiario» lire 5.000 milioni per l'anno 1981 e lire 4.000 milioni per l'anno 1982;

F.O. - 5.1.9.2.: «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Art. 39.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

ALEPPO — SARDO

LEGGE 12 agosto 1980, n. 84.

Interventi finanziari per opere infrastrutturali nel settore agricolo e per la difesa e conservazione del suolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del potenziamento delle infrastrutture nel settore agricolo e per la difesa e conservazione del suolo, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è disposta l'attuazione di un progetto organico di sviluppo, articolato in base alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Allo scopo di ampliare e potenziare la rete stradale al servizio dell'agricoltura, sono disposte le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere seguenti:

a) per la costruzione, il completamento di strade rurali e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lire 60.000 milioni;

b) per le opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lire 30.000 milioni;

c) per la viabilità di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991, lire 10.000 milioni.

Il programma di spesa di cui al comma precedente comprendente l'elenco delle opere, predisposto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è approvato dalla giunta regionale previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Per le opere di costruzione e riattamento delle strade interpoderali il contributo è determinato nella misura del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Alla realizzazione degli interventi disposti dalla lettera a) del presente articolo si provvede a mezzo di concessione da affidare con preferenza ai comuni.

Alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 3.

Per il completamento di opere viarie di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, così ripartiti:

a) lire 3.000 milioni per gli interventi di cui al programma finanziato con la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1;

b) lire 3.000 milioni per gli interventi di cui al programma finanziato con la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20;

c) lire 2.000 milioni per gli interventi finanziati con la legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4;

d) lire 7.000 milioni per gli interventi di cui ai programmi finanziati con la legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Alla realizzazione degli interventi disposti dal comma precedente l'ESA provvede a mezzo di concessione da affidare con preferenza ai comuni.

Il programma degli interventi di cui al presente articolo, predisposto dall'ESA entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 4.

Per il completamento delle opere irrigue in corso di esecuzione ed incluse nel programma di cui alla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 65.000 milioni.

Con la predetta somma si fa fronte altresì agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresa la quota necessaria per il reintegro delle somme corrisposte a carico delle disponibilità della stessa legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 e della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, per il pagamento dei compensi revisionali, ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

Art. 5.

E' autorizzata la ricostituzione e l'ampliamento della capacità d'invaso del serbatoio di Disueri del consorzio di bonifica di Gela.

Per l'avvio funzionale delle opere è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 5.000 milioni e per l'anno 1981 la spesa di lire 10.000 milioni.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da destinare al completamento di opere pubbliche di bonifica finanziate dalla Regione.

Il programma di spesa di cui al presente articolo, comprendente l'elenco delle opere, predisposto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è approvato dalla giunta regionale previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è autorizzata l'attuazione di un programma per l'esecuzione di piani per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti di distribuzione di energia elettrica, compresi gli allacciamenti, per usi domestici ed aziendali per l'importo complessivo di lire 40.000 milioni, assumendo a carico della Regione l'80 per cento della relativa spesa.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 31.000 milioni.

All'esecuzione del programma di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27.

Per il completamento del programma in corso di esecuzione in attuazione della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è riservata la somma di lire 6.000 milioni sulla spesa prevista dal secondo comma del presente articolo.

Per gli interventi di cui al presente articolo e per i quali l'ENEL all'atto dell'approvazione del programma relativo non abbia ancora redatto i progetti esecutivi, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i comuni nei quali ricadono gli interventi medesimi a redigere i progetti di che trattasi. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Il programma di spesa di cui al presente articolo comprendente l'elenco delle opere predisposto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è approvato dalla giunta regionale previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 8.

Per il completamento di opere di elettrificazione rurale in corso di esecuzione di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo e previste nei programmi di cui alla legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, nonchè ai decreti assessoriali n. 3627/RA del 10 maggio 1968 e n. 3709 del 16 maggio 1968, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

Il programma degli interventi di cui al comma precedente, predisposto dall'ESA, è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente commissione legislativa della assemblea regionale.

Art. 9.

Al fine di incrementare le disponibilità idriche a fini irrigui, con particolare riferimento alle aree montane e collinari, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvederà ad attuare un piano di studi e ricerche volte anche ad accertare le entità delle risorse accumulabili in grandi e medi invasi ed a verificare la fattibilità degli stessi.

Per l'effettuazione degli studi e delle ricerche di cui al precedente comma, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare con organismi universitari, agenzie specializzate, gruppi di studio od analoghe organizzazioni, apposite convenzioni sulle quali esprime preventivo parere il comitato tecnico amministrativo dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le finalità del precedente comma è autorizzata per lo esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 150 milioni.

Art. 10.

Per l'attuazione di un ulteriore programma di interventi di difesa e conservazione del suolo, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è autorizzata la spesa di lire 179.000 milioni, che sarà utilizzata secondo la seguente ripartizione:

a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi, lire 25.000 milioni;

b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni, lire 74.000 milioni;

c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto, lire 50.000 milioni;

d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo, lire 10.000 milioni;

e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi, lire 15.000 milioni;

f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali, lire 5.000 milioni.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 11.

In sede di formulazione del programma di cui al precedente articolo, saranno tenuti presenti i seguenti criteri di massima:

le opere di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10 dovranno riferirsi soltanto agli invasi già considerati con il programma di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;

le demanializzazioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 10 potranno riguardare sia i terreni già rimboschiti ed in regime di temporanea occupazione, sia quelli boscati o non boscati che risultano accorpabili al demanio forestale esistente; o che presentino interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti. L'identificazione delle aree di interesse naturalistico avviene di concerto con l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Gli interventi di tipo conservativo saranno finalizzati ad un più razionale utilizzo del patrimonio boschivo esistente, anche mediante tagli intercalari delle fustaie e conversione di cedui in fustaie, nonchè utilizzazione di cedui invecchiati.

Gli interventi di tipo conservativo riguardanti boschi comunali saranno atttuati dall'Azienda foreste demaniali della Regione e dovranno essere rapportati all'estensione complessiva del demanio forestale dei singoli comuni, in ragione di almeno lire 300 mila per ettaro. Le relative proposte per l'inclusione nel programma dovranno essere avanzate dai comuni interessati nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

gli interventi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 10 dovranno tenere conto delle indicazioni e delle priorità contenute nel programma di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, e dovranno riferirsi ad un numero limitato di bacini idrografici;

gli interventi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 10 saranno effettuati secondo gli indirizzi del piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi già deliberato dalla giunta regionale, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 12.

Ai fini della redazione del piano generale di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è autorizzato, fermo restando la facoltà di stipulare ulteriori convenzioni con organismi universitari, l'affidamento di incarichi specifici agli stessi organismi, nonchè ad istituti ed enti pubblici di ricerca.

Gli incarichi di cui al precedente comma saranno coordinati dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che approntera i mezzi tecnici all'uopo necessari.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 13.

Nelle more della definizione dell'inventario dei complessi boscati, previsto dall'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può disporre, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti di redditività stabiliti dall'art. 50 del regio decreto-legge 80 dicembre 1923, n. 3267, e senza oneri finanziari per la Regione, previa definizione di eventuali lavori in corso, la riconsegna dei terreni occupati temporaneamente per rimboschimento, a condizione che detti terreni non rivestano, a giudizio del consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico.

Ai fini della riconsegna, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Art. 14.

Il parere del consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratti relativi a forniture di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della Regione, allorchè l'importo della spesa sia inferiore a lire 300 milioni, è sostituito dal parere espresso dal comitato tecnico amministrativo dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dal comitato tecnico consultivo dell'Azienda foreste demaniali della Regione.

Art. 15.

Ai fini dell'approvazione del documento di cui all'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, si prescinde dal parere della conferenza permanente delle comunità montane.

Art. 16.

Le funzioni attribuite al comitato forestale dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni, sono devolute, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione, che delibera sui relativi atti previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Art. 17.

La tabella di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 71, è così integrata:

bosco ceduo di prima e seconda classe: L. 3.000.000 per ettaro;

bosco ceduo di terza e quarta classe: L. 800.000 per ettaro;

bosco alto fusto: L. 1.100.000 per ettaro;
seminativo arborato: L. 1.250.000 per ettaro;
seminativo: L. 1.000.000 per ettaro;
pascolo o pascolo arborato: L. 800.000 per ettaro;
incolto produttivo: L. 400.000 per ettaro;
incolto sterile: L. 100.000 per ettaro;
fabbricato rurale e pertinenze annesse: L. 8.000 al mq.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo, qualora non risultino agli atti dell'ufficio tecnico erariale eventuali modifiche dello stato di coltura dei fondi, apportate prima dell'evento calamitoso, le variazioni dovranno essere attestate mediante apposita certificazione rilasciata dal sindaco del comune in cui ricadono i terreni previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 71.

Art. 18.

Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per il periodo 1980-82, le spese indicate a fianco di ciascun articolo, nell'annessa tabella, cui si provvede con le risorse finanziarie indicate nella medesima.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

ALEPPO — FASINO

(*Omissis*).

LEGGE 12 agosto 1980, n. 85.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, ed altre norme di carattere finanziario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

EROGAZIONE DI SOMME AD ENTI FINANZIATI DALLA REGIONE

Art. 1.

L'amministrazione regionale, nei confronti degli enti indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, provvede al pagamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale, iscritte nel bilancio regionale, mediante trasferimento delle somme occorrenti, da effettuarsi con mandato diretto contestuale al decreto di finanziamento, in appositi conti correnti intestati agli enti stessi, presso gli sportelli degli istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa dell'amministrazione regionale.

Alle somme trasferite sui conti correnti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche.

Gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti predetti e ad inviare a richiesta, e comunque trimestralmente, gli estratti conto agli enti titolari, agli assessorati regionali che hanno disposto le assegnazioni e alle competenti ragionerie centrali.

Restano esclusi dalla disciplina prevista dal presente articolo i conferimenti regionali relativi ai fondi di dotazione degli enti ed i contributi a pareggio di bilancio, nonchè le somme attinenti lo svolgimento della normale attività degli enti stessi.

Art. 2.

Gli istituti di credito hanno diritto a percepire una commissione, a titolo di compenso e rimborso spese, commisurata al 2 per mille del complessivo ammontare annuo dei soli pagamenti effettuati su ciascun conto corrente.

La spesa fa carico agli enti intestatari dei conti correnti medesimi che, a tal fine, sono tenuti ad includere la relativa spesa nel proprio bilancio.

La commissione prevista dal presente articolo si applica, con le stesse modalità, ai conti correnti accesi in forza delle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, e 9 agosto 1979, n. 186.

Art. 3.

Ai fini dell'utilizzazione delle somme trasferite ai sensi del presente titolo gli enti sottoposti alla vigilanza delle commissioni provinciali di controllo devono attenersi alle rispettive vigenti norme di gestione. Gli altri enti devono adottare apposite deliberazioni del proprio organo deliberante.

Gli enti di cui al presente articolo sono tenuti a trasmettere alle competenti amministrazioni regionali ed alle ragionerie centrali una relazione sullo stato di utilizzazione, al 30 giugno ed al 31 dicembre, delle somme accreditate, entro trenta giorni dalle scadenze suindicate.

L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze predispone, entro il mese di aprile di ciascun anno, una relazione riepilogativa sullo stato di attuazione della spesa, effettuata ai sensi del precedente art. 1, da allegare al rendiconto generale della Regione.

Con periodicità semestrale verrà pubblicata nel conto riassuntivo del tesoro della Regione la situazione riepilogativa della gestione dei conti correnti aperti a favore degli enti.

Art. 4.

In caso di revoca, da parte dell'amministrazione regionale, di assegnazioni di somme per le quali sia stata esperita la procedura prevista dall'art. 1 della presente legge, l'istituto di credito presso cui è acceso il relativo conto corrente è tenuto, a seguito di comunicazione dell'amministrazione, all'immediato versamento in entrata del bilancio regionale dell'intero ammontare dei fondi disponibili sul conto corrente.

Le operazioni bancarie di cui al presente articolo ed al precedente art. 1, ultimo comma, ai fini del calcolo della commissione da corrispondere agli istituti di credito a termini delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, non sono computate nel movimento generale di cassa e devono essere effettuate senza perdita di valuta per la Regione.

Art. 5.

In relazione alle assegnazioni delle somme di cui al presente titolo, gli enti beneficiari devono istituire nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

Art. 6.

Per il prelevamento dei fondi disponibili sui conti correnti si provvede mediante ordine d'incasso, da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia, firmato dal legale rappresentante dell'ente, emesso contestualmente all'ordine di pagamento a favore del creditore.

Entrambi i titoli indicati al comma precedente sono inoltrati direttamente al tesoriere o cassiere dell'ente, il quale, vistato l'ordine d'incasso, provvede al prelevamento dei fondi occorrenti per il conseguenziale pagamento.

Gli amministratori ed i tesorieri sono personalmente responsabili dell'utilizzazione di somme per finalità diverse da quelle per le quali sono state trasferite.

Art. 7.

Le somme assegnate per spese correnti sono mantenute disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati istituiti i relativi conti correnti.

Le somme assegnate per spese in conto capitale sono mantenute disponibili sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui sono stati istituiti i relativi conti correnti.

Il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 dicembre del terzo anno per le somme assegnate per l'esecuzione di opere.

Scaduti i termini previsti dai primi due commi, gli istituti di credito sono tenuti a versare in entrata del bilancio regionale le residue disponibilità delle assegnazioni.

In caso di mancata totale utilizzazione di somme assegnate per spese in conto capitale il competente assessore regionale riferisce alla giunta regionale sull'inattività dell'ente beneficiario.

Non oltre tre mesi prima della scadenza del termine indicato al terzo comma, l'ente interessato deve far pervenire all'amministrazione regionale competente una dettagliata relazione dalla quale risulti se i lavori siano stati aggiudicati ed abbiano avuto effettivo inizio, con l'indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle obbligazioni contratte.

Accertato l'avvenuto inizio dei lavori, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione regionale competente, autorizza, a favore dell'ente interessato, la proroga, per un massimo di altri due anni, del termine di utilizzazione delle somme ancora disponibili.

Alla scadenza della proroga di cui al comma precedente ogni residua disponibilità ancora esistente è versata, dall'istituto di credito, direttamente in entrata del bilancio regionale.

Qualora, allo scadere del termine di cui al terzo comma, risultino liquidate solo le spese per competenze tecniche, senza che i lavori siano stati appaltati, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze ordina all'istituto di credito il versamento in entrata del bilancio regionale delle somme non utilizzate e contestualmente dispone il recupero, a carico dell'ente, delle somme già pagate.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze dà notizia della procedura di cui al comma precedente all'organo deliberante dell'ente interessato. Si applica, altresì, il disposto del quinto comma del presente articolo.

Art. 8.

Le competenti amministrazioni regionali e l'amministrazione del bilancio e finanze, sulla scorta dei dati di cui all'art. 1, penultimo comma, e all'art. 3, secondo comma, effettuano ispezioni per verificare la regolare e tempestiva utilizzazione delle somme assegnate ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Gli enti sono tenuti a presentare alle competenti amministrazioni regionali ed alle ragionerie centrali, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun conto corrente, una relazione finale sulla utilizzazione delle somme assegnate, a firma del legale rappresentante, vistata dall'organo deliberante, unitamente ad un riepilogo descrittivo dei documenti giustificativi della spesa sostenuta.

Gli enti soggetti alla presente legge sono tenuti alla conservazione per un decennio della documentazione relativa alle spese liquidate.

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLE APERTURE DI CREDITO

Art. 10.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali degli enti di cui all'allegata tabella *A*, a cui favore siano stati emessi in precedenza ordini di accreditamento, devono trasferire a mezzo di ordinativo le somme ancora non utilizzate in conti correnti intestati a favore degli enti stessi, e soggetti alla disciplina prevista dalla presente legge.

In caso di inadempimento, agli istituti di credito che svolgono il servizio di cassa dell'amministrazione regionale, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, provvedono direttamente all'istituzione dei conti correnti e all'accreditamento nei medesimi delle somme ancora non utilizzate. Le relative note di accredito de-

vono essere inviate al funzionario delegato ai fini del discarico degli ordini di accreditamento originariamente emessi. Copia delle note di accredito dovrà essere inviata alle competenti amministrazioni e ragionerie centrali.

I funzionari delegati devono presentare, entro sessanta giorni dallo scadere dei termini indicati nei commi precedenti, il rendiconto delle somme accreditate.

All'entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti emessi a favore degli enti di cui all'annessa tabella *A*, che impegnano somme da pagare mediante aperture di credito, si intendono automaticamente modificati nel senso che, in sostituzione degli ordini di accreditamento, si provvede alla emissione dei conseguenziali mandati di pagamento per il trasferimento nei relativi conti correnti delle somme già impegnate.

Il disposto di cui al primo comma non si applica alle aperture di credito emesse per i pagamenti di spese correnti.

A partire dalla data di istituzione dei conti correnti di cui al presente articolo si applicano i termini e le prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 11.

I rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse in esercizi precedenti a quello in corso, comunque non resi, devono essere presentati a cura dei funzionari delegati entro il primo semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Le competenti amministrazioni regionali e le ragionerie centrali devono esperire gli adempimenti di loro competenza entro otto mesi successivi alla data di ricezione dei rendiconti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'art. 13, penultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

In caso di inosservanza dei termini di cui al secondo comma si applica la disposizione dell'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale puo altresì provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle competenze fondamentali ed accessorie al personale nonchè delle spese connesse al funzionamento degli uffici ».

Titolo III

NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 13.

Per il rinnovo, l'ampliamento ed il funzionamento del centro elettronico dell'assessorato degli enti locali, per un migliore espletamento dei compiti di istituto dell'assessorato medesimo e delle commissioni provinciali di controllo, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 18217.

Art. 14.

Con effetto dal 1° luglio 1980, le rette previste dalla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, saranno corrisposte nella misura giornaliera di L. 6.000 e di L. 3.500, rispettivamente per la retta e la semiretta.

Dalla medesima decorrenza i comuni e le province non possono corrispondere rette eccedenti i limiti fissati a norma del precedente comma.

Art. 15.

L'art. 30 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione di contributi a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti per l'istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di lire 575 milioni, che si iscrive al cap. 33003 ».

Art. 16.

Lo stanziamento del cap. 33006, destinato alla concessione di sussidi straordinari a favore di enti e patronati giuridicamente riconosciuti che provvedono all'assistenza sociale degli esercenti attività commerciali, è incrementato per l'anno finanziario 1980 di lire 30 milioni.

Art. 17.

Per l'organizzazione di mostre e fiere specializzate nel territorio della Regione ai sensi dell'art. 1, lettera *b*) della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, è autorizzata, per l'anno finanziario - 1980, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni, che si iscrive al cap. 35352.

Art. 18.

I benefici previsti dalla legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, possono essere altresì concessi per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti ed attrezzature per la piscicoltura in acque interne. La misura del contributo per tali iniziative è elevata al 40 per cento.

Art. 19.

La spesa prevista per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, può essere utilizzata anche per lo svolgimento di indagini e sessioni informative nel settore dell'acquacoltura e della maricoltura in Italia e all'estero.

Per lo svolgimento delle missioni, spetta ai componenti le delegazioni il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio oltre la diaria giornaliera pari a quella prevista per i direttori regionali.

Art. 20.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con enti, società, istituti per l'esecuzione di studi sulla razionalizzazione dei centri commerciali all'ingrosso della Regione siciliana.

A tal fine, lo stanziamento del cap. 35311 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1980 è incrementato di lire 110 milioni.

Art. 21.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare ai produttori ed esportatori di agrumi e di ortofrutticoli, singoli, associati o riuniti in cooperative aventi sede ed operanti in Sicilia, sulle operazioni bancarie iniziate e definite nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 e comunque relative alle esportazioni effettuate nello stesso biennio i contributi previsti dagli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificati con legge regionale 8 luglio 1977, n. 51.

Il contributo di cui al primo comma, previsto dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 51, nella misura del 5 per cento, è elevato al 12 per cento.

I benefici previsti dal precedente comma sono concessi ai produttori ed esportatori di agrumi e ortofrutticoli singoli, associati o riuniti in cooperative che dimostrino di avere applicato i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo sono autorizzati per l'anno 1980 limiti di impegno di lire 1.500 milioni ciascuno destinati rispettivamente alle finalità previste dagli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificati con legge regionale 8 luglio 1977, n. 51, che si iscrivono rispettivamente ai capitoli 75403 e 75404.

Art. 22.

Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del settore molitorio della Sicilia, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle aziende industriali siciliane esercenti la attività molitoria, che dimostrino di praticare ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e che si impegnino al mantenimento dei livelli occupazionali, in atto al 30 giugno 1980, un contributo per ogni quintale di grano duro siciliano dalle stesse acquistato dal 1° giugno al 30 settembre del corrente anno.

L'ammontare del contributo di cui al comma precedente è commisurato al 12 per cento del prezzo di acquisto risultante dalle correlative fatture.

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite con decreto dell'assessore per l'industria.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 64935.

Art. 23.

Per il saldo degli oneri a carico della Regione fino al 31 ottobre 1974 per i posti di professori, aiuti ed assistenti nelle università degli studi della Sicilia per i quali è stata autorizza-

ta con legge regionale la stipula di apposita convenzione con le università interessate, è prevista per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 80 milioni, che si iscrive al cap. 37656.

Art. 24.

Una quota dello stanziamento del cap. 37951, non inferiore a lire 300 milioni, è destinata all'acquisto di copie di volumi della « Storia della Sicilia » diretta da Rosario Romeo da assegnare alle principali biblioteche pubbliche della Sicilia.

Art. 25.

Una quota dello stanziamento del cap. 38076, non inferiore a lire 30 milioni, è destinata all'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale per la predisposizione di un programma di diffusione all'estero delle tradizioni popolari, con particolare riferimento al teatro dell'« opera dei pupi ».

Art. 26.

La spesa autorizzata dall'art. 50 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, per l'anno finanziario 1980, è ridotta di lire 400 milioni.

Art. 27.

La spesa autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, per le finalità del titolo I della legge medesima, è incrementata per l'anno finanziario 1980 di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 41706.

Art. 28.

La somma di lire 1.728 milioni eliminata per perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sul cap 42152 è reiscritta nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso al medesimo capitolo ed è utilizzata per la concessione di nuovi contributi ai comuni e loro consorzi per le finalità di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 29.

Per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la ulteriore spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 42351.

Art. 30.

Per le finalità previste dalla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la maggiore spesa di lire 623 milioni a carico del Fondo sanitario regionale che si iscrive ai capitoli di spesa seguenti:

cap. 42707 2 milioni;
cap. 42708 1 milione;
cap. 42710 50 milioni;
cap. 42711 2,5 milioni;
cap. 42811 2,5 milioni;
cap. 42812 315 milioni;
cap. 42822 250 milioni.

Art. 31.

Per la definizione dei rapporti pregressi con le case di cura private convenzionate, per ricoveri effettuati negli anni dal 1975 al 1979, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni che si iscrive al cap. 42825 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 32.

Per le finalità dell'art. 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni destinata:

quanto a lire 1.000 milioni al funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

quanto a lire 1.000 milioni per il funzionamento degli enti provinciali per il turismo.

La quota destinata alle aziende di cura, soggiorno e turismo va ripartita tra le stesse per il 75 per cento proporzionalmente alle somme riscosse nel quadriennio 1976-1979 a titolo di contributo speciale di cura e per il restante 25 per cento in rapporto alle presenze turistiche registrate nello stesso periodo.

Art. 33.

E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario all'Ente provinciale per il turismo di Catania di lire 120 milioni destinato ad onorare Francesco Messina per il suo ottantesimo genetliaco con manifestazioni da realizzarsi presso la Accademia statale di belle arti di quella città a cura del medesimo, che si iscrive al cap. 47704.

Art. 34.

Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), previsto dall'art. 4, lettera *f*), della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato per l'anno finanziario 1980 di lire 1.092 milioni e si iscrive al cap. 48001.

Art. 35.

Per l'anno finanziario 1980 è autorizzata a favore dell'Ente autonomo teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 2.807,3 milioni, che si iscrive al cap. 48002.

Art. 36.

Il contributo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è fissato per l'anno finanziario 1980 nell'importo di lire 3.300 milioni.

Art. 37.

L'importo del contributo a favore del teatro Massimo di Palermo e del teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 1.300 milioni per ciascuno dei teatri predetti.

Art. 38.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1979 sul cap. 50501 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 al medesimo cap. 50501.

Art. 39.

I commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

« Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevato a 800 quintali.

La misura annuale delle anticipazioni per le operazioni di cui al primo comma è pari all'ammontare, arrotondato per difetto alle 100 lire, del prezzo base di intervento stabilito per ciascuna campagna dalla CEE.

Il contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto, anche se precedente alla entrata in vigore della presente legge ».

Per le finalità del predetto art. 10 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni, che si iscrive al cap. 55018.

Art. 40.

Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni che si iscrive al cap. 55307.

Art. 41.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sui capitoli 55308, 55891 e 55896 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e destinate rispettivamente per le finalità di cui all'art. 38, all'art. 4, lettere *a*), *b*) e *c*) e all'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34.

Art. 42.

Per il pagamento delle obbligazioni ricadenti nell'anno finanziario 1980 a valere sui ruoli di spesa fissa emessi negli esercizi 1979 e precedenti, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario in corso, per i capitoli sottoelencati le spese a fianco di ciascuno di essi indicate:

	(milioni di lire)
cap. 55462	161
cap. 55505	0,1
cap. 55520	0,3
cap. 55521	4,3
cap. 55522	1,2

Art. 43.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sui capitoli 55486, 55487 e 55488 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e destinate alle finalità di cui alla legge 2 marzo 1974, n. 78.

Art. 44.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sul cap. 55562 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e destinate alle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.

Art. 45.

E' autorizzata la reiscrizione della somma di lire 5,9 milioni, che si iscrive al capitolo di nuova istituzione 55580 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, per provvedere al pagamento di obbligazioni assunte con decreto regolarmente registrato alla Corte dei conti e non contabilizzate tra le somme perente.

La predetta somma è destinata all'erogazione del contributo per ripristino di strutture fondiarie nel comune di Caronia ai sensi della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16.

Art. 46.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956 n. 9, è autorizzato per l'anno finanziario 1980, per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, un limite trentacinquennale di impegno di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 68551.

Art. 47.

E' autorizzata la reiscrizione nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, cap. 70773, della somma di lire 1.400 milioni destinata alle finalità dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 27, eliminata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 a norma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 40.

Art. 48.

Per le finalità della legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, e successive modifiche, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni, che si iscrive al cap. 75401.

Art. 49

Per la revisione dei prezzi contrattuali relativi alla esecuzione di opere presso le università degli studi di Messina e di Catania, di cui all'art. 12 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e successive modificazioni, è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 1.723 milioni, che si iscrive al cap. 77404.

Art. 50.

Per la revisione dei prezzi contrattuali relativi alla esecuzione di opere di cui all'art. 1, n. 8, lettera *b*), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e successive modificazioni, è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 35 milioni, che si iscrive al cap. 79204.

Art. 51.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sui capitoli 79206 e 79207, relativi rispettivamente alle finalità degli articoli 41 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, sono reiscritte nei corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 52.

Le economie accertate alla chiusura degli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979 sul cap. 81351 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e destinate alle finalità di cui alla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 53.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 sul cap. 60757, limitatamente alla somma di lire 3.000 milioni destinata alle finalità dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 (opere igienico-sanitarie), non utilizzata nel corso dell'esercizio medesimo e le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1979 sul cap. 60761 relative alla somma di lire 4.500 milioni destinata alle stesse finalità dell'articolo predetto, anch'essa non utilizzata, sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, cap. 82501.

Art. 54.

Per le finalità dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni che si iscrive al cap. 87354.

Art. 55.

Per le finalità dell'art. 42 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 7.000 milioni che si iscrive al cap. 87364.

Art. 56.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è ulteriormente incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 1.000 milioni e si iscrive al cap. 87502.

Art. 57.

Per le finalità degli articoli 8, 9 e 15 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 100 milioni che si iscrive al cap. 87507.

Art. 58.

Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, che si iscrive al cap. 88254.

Art. 59.

E' autorizzata l'erogazione ai comuni colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1978 e 1979 della somma di lire 4.000 milioni da destinare ad investimenti in lavori pubblici.

Il presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla relativa ripartizione a valere sulle disponibilità del cap. 50462 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 60.

Per le espropriazioni, nonchè per il pagamento degli acconti e delle rate di saldo alle imprese esecutrici dei lavori finanziati in attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le norme di cui all'art 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modificazioni.

Art. 61.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000 milioni a favore dell'Ente autonomo portuale di Messina destinato al rilevamento dei manufatti e degli impianti fissi dell'ex cantiere Cassaro al prezzo di stima determinato nella procedura fallimentare ed alla loro ristrutturazione, nonché alla costruzione di nuovi manufatti e di impianti fissi.

Art. 62.

Per il completamento e per l'esecuzione di opere necessarie ad assicurare il funzionamento e l'esercizio della stazione di degassificazione nel porto di Messina, nonché per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, è autorizzata per il biennio 1980-1981 l'ulteriore spesa di lire 12.212 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1980.

L'onere di lire 4.212 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: « Somme disponibili per altri interventi ».

L'utilizzazione delle somme avverrà con le modalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 45.

Art. 63.

Il fondo di dotazione dell'EMS è aumentato di lire 1.500 milioni per la prosecuzione delle ricerche di sali alcalini nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento.

Il fondo istituito con l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è incrementato della somma di lire 2.000 milioni per le medesime finalità delle norme citate ed anche per il collegamento dell'unità mineraria di Milena.

Art. 64.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 30.000 milioni e quello dell'EMS della somma di lire 10.000 milioni da destinare alle finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256.

I fondi a gestione separata istituiti presso l'EMS ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente incrementati della somma di lire 9.660 milioni e della somma di lire 463 milioni per far fronte ai maggiori oneri relativi alle gestioni dell'esercizio 1980.

Con successiva norma si provvederà alla assegnazione dei fondi occorrenti per la reintegrazione delle anticipazioni disposte dall'ESPI e dall'EMS fino a tutto il 30 giugno 1980 in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche.

Art. 65.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato di lire 5.300 milioni per l'attuazione degli investimenti dell'IMER per l'anno 1980, relativi al settore ferroviario, carpenteria ed autobus.

Art. 66.

Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è incrementato dell'importo di lire 6 800 milioni da destinare, in prima applicazione, all'espletamento di commesse da parte della S.p.a. Geomeccanica.

Art. 67.

Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 1.400 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell'Azienda.

Art. 68.

Le delibere relative all'utilizzazione delle somme autorizzate con i precedenti articoli 64 e 67 sono soggette all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla giunta delle partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Le delibere relative alla utilizzazione delle somme di cui agli articoli 63, 65 e 66 sono soggette all'approvazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per l'industria, previo parere della giunta per le partecipazioni dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 69.

Per il finanziamento di un programma di studi e ricerche concernenti:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle ricerche sulla finanza regionale;

b) la ristrutturazione dei bilanci degli enti locali in relazione al nuovo assetto pluriennale-programmatico dei bilanci dello Stato e della Regione ivi compresa la riqualificazione, a mezzo di appositi corsi, del personale tecnico-contabile e di ragioneria degli enti locali;

è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 100 milioni per la concessione di contributi a favore di associazioni di enti locali e loro amministratori nonché a favore di istituti di documentazione e ricerca per gli enti locali.

Alla concessione dei contributi provvede, con proprio decreto, il presidente della Regione.

Art. 70.

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, provvede, con proprio decreto a stabilire le modalità di erogazione dei contributi indicati nell'art. 1 della stessa legge.

Le predette procedure possono prevedere l'anticipazione, per periodi semestrali e mediante aperture di credito a favore degli enti e società destinatari dei contributi, degli importi presunti da rimborsare, in ragione del 50 per cento delle tariffe ufficiali, agli utenti dei servizi aerei di linea presso le biglietterie di Lampedusa e Pantelleria. Gli interessi attivi su tali anticipazioni sono attribuiti agli enti e società che operano i rimborsi, a titolo di corrispettivo forfettario degli oneri di organizzazione e gestione del relativo servizio amministrativo.

Art. 71.

A carico del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1980 sono autorizzate le seguenti spese:

a) contributi ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese sulle spese per la costruzione, l'acquisto, l'impianto o il completamento di depuratori di acque reflue e impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi, lire 11.000 milioni;

b) spese per interventi diretti ad una migliore utilizzazione ed alla salvaguardia di beni facenti parte del demanio marittimo della Regione, nonchè per l'acquisizione di aree limitrofe anche mediante espropriazione, lire 400 milioni.

Art. 72.

L'ammontare degli interessi a carico della Regione che l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione deve corrispondere, in base all'art. 2 della legge 30 luglio 1973, n. 28, e all'art. 4, quinto comma, della legge 25 ottobre 1975, n. 70, agli istituti ed aziende di credito che finanziano le operazioni di ammasso volontario delle uve destinate alla vinificazione, va liquidato nella misura prescritta, senza alcuna detrazione per interessi maturati nei correlativi conti bancari intrattenuti dalle cooperative per le finalità di cui alle richiamate disposizioni, interessi di spettanza delle stesse cooperative.

Art. 73.

In deroga alle norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, l'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia è autorizzato a rinnovare le convenzioni per i servizi di cassa e di tesoreria in essere nel 1979.

Alle predette convenzioni si applicano le condizioni generali e le prescrizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche.

Art. 74.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, al quarto comma dell'art. 25 della stessa legge, è aggiunto il seguente inciso:

« All'attuazione degli interventi relativi a strutture igienico-sanitarie dei comuni che presentano carenze strutturali di particolari gravità provvede l'assessorato regionale della sanità ».

Restano fermi gli atti già adottati per gli interventi di cui al comma precedente.

Art. 75.

Ai componenti del comitato tecnico di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 45, l'Ente autonomo portuale di Messina corrisponderà, a carico dello stanziamento in detta legge previsto, oltre all'eventuale trattamento di missione, compensi, rapportati al numero delle sedute, determinati con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale di governo.

Art. 76.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, è sostituito dal seguente:

« Limitatamente alla stipula della convenzione di cui al presente articolo, i limiti di somma indicati nell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono elevati a lire 500 milioni ».

Art. 77.

L'amministrazione regionale delle finanze, sentita la competente intendenza di finanza, nei casi in cui per fatti non imputabili all'esattore vengano distrutti atti dell'esattoria delle imposte dirette, può disporre la riproduzione dei ruoli e la reiterazione degli atti, stabilendo nuovi termini in materia di docu-

mentazione di inesigibilità e di presentazione delle istanze di rimborso di quote inesigibili da parte dell'esattore, nonché l'adozione di quei provvedimenti che si rendono opportuni per il ripristino e la normalizzazione del servizio di riscossione.

Art. 78.

I contratti stipulati per le finalità previste dagli articoli 26 e 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e dall'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono prorogati fino al 31 dicembre 1980.

I giovani dichiarati idonei agli esami finali dei corsi di cui all'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono ammessi a partecipare ad ulteriori corsi presso gli stessi enti gestori sono stati affidati i singoli precedenti corsi e con le modalità previste dal citato art. 25 e dalla relativa normativa di attuazione. Essi avranno la durata di cinque mesi.

I corsi per i quali non si sono ancora svolti gli esami finali di idoneità sono prorogati fino al 31 dicembre 1980.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 12 mila milioni che si iscrive quanto a lire 4 mila milioni al cap. 10720 e quanto a lire 8 mila milioni al cap. 50461.

Art. 79.

I contratti previsti dal primo comma dell'art. 78 e relativi all'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono esclusivamente quelli concernenti convenzioni finanziate dalla Regione.

Art. 80.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme relative al riassetto dell'organizzazione e dell'azione amministrativa regionale, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza, puo conferire, con proprio decreto, incarico a tempo determinato, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'amministrazione regionale, uno dei quali in materie giuridiche.

Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere revocati in ogni momento e cessano all'atto della cessazione della carica dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze che ha conferito l'incarico.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 15 milioni.

Art. 81.

A norma dell'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, e degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e a seguito di richieste di reiscrizione di somme eliminate per perenzione amministrativa, sono autorizzate le reiscrizioni medesime sui capitoli sottoelencati e per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati.

(*Omissis*).

Art. 82.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre con gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa, in misura paritaria, mutui della durata massima di anni quindici più un periodo di preammortamento, pari alla durata intercorrente tra la data di stipulazione del contratto ed il 31 dicembre 1980, per l'ammontare complessivo di lire 150.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980

La somministrazione dei mutui di cui al precedente comma è subordinata alle necessità di cassa del bilancio della Regione.

All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento di lire 8.125. milioni per l'anno 1980 e di lire 23.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995.

Agli oneri di ammortamento ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso si provvede con una quota parte delle economie derivanti dalla eliminazione dei mutui contratti ai sensi delle leggi regionali: 13 aprile 1966, n. 3; 24 maggio 1971, n. 16; 20 marzo 1972, n. 12 e 27 aprile 1973, n. 18, disposta con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1979.

Art. 83.

I capitoli 136211, 141702, 154307, 155462, 155486, 155487, 155488, 164918, 168358, 168375, 168381, 168918, 170451, 170772, 175602 e 177851 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 corrispondenti ai capitoli di nuova istituzione 36211, 41702, 54307, 55462, 55486, 55487, 55488, 64918, 68358, 68375, 68381, 68918, 70451, 70772, 75602 e 77851 sono soppressi.

I residui risultati al 1° gennaio 1980 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai rispettivi capitoli di nuova istituzione.

Art. 84.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA

(*Omissis*).

LEGGE 12 agosto 1980, n. **86**.

Norme per l'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i programmi di edilizia convenzionata e agevolata, da realizzarsi in Sicilia in attuazione del primo progetto biennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è assunta a carico della Regione la spesa per la concessione dei contributi previsti dal titolo III della predetta legge e successive modifiche ed integrazioni, dipendenti dall'aumento del limite massimo dei mutui agevolati da lire 24 milioni a lire 34 milioni, aumentato a lire 37 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della legge regionale n. 95 del 1977.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi di cui al precedente comma agli istituti di credito mutuanti, con le modalità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La Regione assume, relativamente alla quota di mutuo assistita dai contributi di cui al precedente comma, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti, previste dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Per far fronte alla spesa prevista dal primo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite venticinquennale di impegno di lire 5.000 milioni.

Per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1980 la spesa di lire 30 milioni.

Art. 3.

Per i programmi di edilizia sovvenzionata o di quella convenzionata e agevolata da realizzarsi in Sicilia in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 41 della predetta legge, modificati con l'art. 13-*quater* del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, con-

vertito in legge con legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono prorogati di sei mesi relativamente all'attuazione del primo progetto biennale di intervento.

Art. 4.

Per i programmi di edilizia convenzionata e agevolata, da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo progetto biennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad applicarsi il regime transitorio previsto dal terzo comma dell'art. 41 della predetta legge, relativamente alla localizzazione dei fondi, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi medesimi.

Tali programmi devono preventivamente essere sottoposti al parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è così sostituito:

« L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie e ai loro consorzi, aventi sede nel territorio della regione Sicilia, contributi in annualità costanti per 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree di cui al successivo art. 2 e per la costruzione degli alloggi, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire 40 milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della legge regionale n. 95 del 1977.

L'entità del finanziamento da concedere è determinata in rapporto alla superficie convenzionale prevista per ogni organismo abitativo ed ogni onere eccedente sarà a carico delle cooperative edilizie.

Ai mutui di cui all'art. 8 della presente legge, si estendono le disposizioni di cui ai precedenti commi ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è così sostituito:

« L'IRCAC, a carico del fondo, concede mutui alle cooperative edilizie per la spesa occorrente per la costruzione di alloggi e per l'acquisizione delle relative aree, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire 40 milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della presente legge.

L'entità del finanziamento da concedere è determinata nel programma di cui all'art. 8 della presente legge in rapporto alla superficie convenzionale prevista per ogni organismo abitativo ed ogni onere eccedente sarà a carico delle cooperative edilizie ».

Art. 7.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ulteriori integrazioni ai finanziamenti già concessi ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sino al limite massimo di intervento di cui al precedente art. 5.

Per le finalità di cui al precedente comma sono autorizzati, per il corrente esercizio finanziario, gli ulteriori limiti di impegno venticinquennale, di lire 3.300 milioni che si iscrive al cap. 75201, e di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 75202 del bilancio della regione Sicilia.

Art. 8.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ulteriori integrazioni ai finanziamenti già concessi a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sino al limite massimo di intervento di cui all'art. 6 della presente legge.

Per le finalità di cui al precedente comma il fondo di rotazione di cui all'art. 1 della predetta legge è incrementato di lire 40.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e la relativa spesa si iscrive al cap. 75205 del bilancio della Regione.

Art. 9.

Il comitato tecnico amministrativo regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è integrato da un dirigente del ruolo amministrativo dell'assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

La commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, modificata dall'art. 12 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è integrata dal direttore regionale dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che la presiede.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, e dall'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno 1980, il limite venticinquennale di impegno di lire 550 milioni.

Art. 11.

All'onere di lire 49.380 milioni derivati dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 4.1.1.1.: « Edilizia residenziale pubblica ».

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

SARDO - NATOLI

LEGGE 12 agosto 1980, n. **87**.
Istituzione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORDINAMENTO

Art. 1.
Funzioni

Alla gestione della tutela della salute nell'ambito della regione Sicilia si provvede a mezzo delle unità sanitarie locali, strutture operative costituite dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli o associati che, negli ambiti territoriali determinati ai sensi dell'art. 2, assolvono a compiti *previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.*

Le unità sanitarie locali provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, ai compiti del Servizio sanitario nazionale ed in particolare:

a) all'educazione sanitaria;

b) alla formazione permanente del personale;

c) all'igiene dell'ambiente;

d) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche o psichiche;

e) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

f) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

g) all'igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli *infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;*

h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

i) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

l) all'assistenza medico-specialistica, infermieristica, ambulatoriale e domiciliare per malattie fisiche e psichiche;

m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

n) alla riabilitazione;

o) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

p) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

q) alla profilassi e alla polizia veterinaria, all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli alimenti destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

r) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale, spettanti al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui all'art. 6, lettera *z*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

s) a tutte le altre funzioni previste come proprie delle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle leggi della Regione.

Titolo II

AMBITI TERRITORIALI E SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 2.
Ambiti territoriali

L'ambito territoriale delle unità sanitarie locali, individuato in base ai criteri di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è determinato in conformità alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con legge regionale, nell'ultimo semestre di gestione del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei comuni, con i criteri e le modalità di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.
Associazione dei comuni

Nel caso previsto dall'art. 15, terzo comma, lettera *b*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge è costituita, per ciascun ambito territoriale, l'associazione dei comuni.

Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati annuali dell'ISTAT.

Art. 4.
Elezione dell'assemblea generale dei comuni associati

L'assemblea generale delle unità sanitarie locali che comprendono i territori di più comuni è eletta dai consiglieri comunali dei comuni interessati.

Essa è composta:

a) di 50 membri quando la popolazione superi 100 mila abitanti o quando l'USL comprenda più di 15 comuni;

b) di 40 membri quando la popolazione superi 50 mila abitanti.

All'elezione i consiglieri comunali concorrono in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla lista nella quale sono stati eletti. A tal fine, si divide il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di ogni comune per il numero dei consiglieri comunali in carica eletti nella lista stessa.

Ciascuno dei quozienti ottenuti, diviso per cento e arrotondato per eccesso, costituisce la frazione di voto o il numero di voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano alla elezione.

L'arrotondamento va fatto a 25, 50, 75 e 100.

Quando in una lista sia stato eletto un solo consigliere allo stesso viene assegnata, invece della cifra ottenuta ai sensi dei due precedenti comma, la cifra che più vi si approssimi fra quelle spettanti ai consiglieri di altre liste dello stesso consiglio.

Il consiglio comunale o l'assemblea dei comuni eleggono un numero di componenti dell'assemblea generale in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione. A questo scopo la cifra di popolazione dell'unità sanitaria locale viene divisa per il numero dei componenti dell'assemblea che sono assegnati alle unità sanitarie locali.

Qualora alla costituzione delle unità sanitarie locali concorrono più comuni dei quali uno il cui territorio sia suddiviso in più di una unità sanitaria locale, i consiglieri del comune medesimo partecipano alla votazione con un numero di voti rapportato al numero dei voti validi espressi nelle sezioni elettorali comprese nel territorio dell'unità sanitaria locale.

Il numero dei voti con i quali i consiglieri di ciascun comune partecipano all'elezione, da calcolarsi ai sensi del presente articolo, è stabilito con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali.

Il consiglio comunale, o l'assemblea dei consigli comunali, è convocato con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali previa delibera della giunta regionale. Con lo stesso decreto viene altresì fissata la data di convocazione.

Le liste dei candidati all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale sono presentate almeno tre giorni prima della data stabilita per l'elezione da un consigliere comunale elettore e sono depositate presso la segreteria del comune con popolazione maggiore nell'ambito dell'USL.

I consiglieri comunali possono esprimere cinque preferenze nell'ambito della lista prescelta.

Quando, per la sua particolare natura, l'unità sanitaria locale comprenda una popolazione inferiore a 50 mila abitanti, l'assemblea generale è costituita da 30 membri.

Art. 5.
Durata in carica dell'assemblea dell'unità sanitaria locale

L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e, in ogni caso, in concomitanza al rinnovo dei consigli comunali dei comuni costituenti la maggioranza della popolazione residente nell'unità sanitaria locale; è fatto salvo il caso di cui all'art. 30 della presente legge.

Fino alla prima riunione della nuova assemblea generale, sono prorogati i poteri della precedente.

La prima riunione è convocata con specificazione dell'ordine del giorno dal presidente uscente ed è presieduta dal componente più anziano di età.

Art. 6.
Sostituzione dei componenti l'assemblea generale

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente l'assemblea generale, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Art. 7.

L'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea generale deve in ogni caso comprendere:

1) la verifica dei requisiti e la convalida degli eletti;

2) l'elezione del presidente dell'assemblea;

3) l'elezione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 8.
Ineleggibilità e incompatibilità per l'assemblea generale

Ai componenti dell'assemblea generale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 9.
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità per il comitato di gestione

Oltre alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione vigente per i consiglieri comunali non sono eleggibili a componenti del comitato di gestione:

a) (*Si omette il disposto della lettera* a *in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato nella regione Sicilia*);

b) (*Si omette il disposto della lettera* b *in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato nella regione Sicilia*);

c) i deputati all'assemblea regionale siciliana ed i consiglieri regionali;

d) i presidenti ed i componenti della giunta esecutiva di comunità montana o di altro ente locale associativo sovracomunale;

e) i sindaci ed assessori di comuni;

f) i consiglieri comunali dei comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale;

g) i presidenti ed assessori di amministrazioni provinciali;

h) i consiglieri provinciali di provincia nel cui ambito ricade l'unità sanitaria locale;

i) i componenti elettivi o funzionari delle commissioni provinciali di controllo;

l) i dipendenti regionali in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità;

m) i dipendenti di comuni che facciano parte dell'unità sanitaria locale;

n) coloro i quali abbiano rapporti di lavoro subordinato, autonomo o convenzionato con l'unità sanitaria locale compreso il personale degli istituti e policlinici universitari e delle case di cura private;

o) coloro che, personalmente od attraverso partecipazioni in società, abbiano rapporti economici diretti od indiretti con l'unità sanitaria locale;

p) i magistrati della magistratura ordinaria e amministrativa e della Corte dei conti i quali esercitano la loro giurisdizione nel territorio dell'unità sanitaria locale.

Al presidente ed al vice presidente del comitato di gestione si applica la norma di cui all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

Le ipotesi di ineleggibilità previste nel presente articolo, qualora sopravvengano all'elezione, costituiscono causa di incompatibilità.

Titolo III

GLI ORGANI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 10.
Gli organi dell'unità sanitaria locale

Sono organi dell'unità locale:

1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione;
3) il presidente del comitato di gestione.

Art. 11.
L'assemblea generale

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è costituita:

a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;

b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma terzo, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.
Le competenze dell'assemblea generale

L'assemblea generale, organo di promozione ed indirizzo politico dell'azione complessiva dell'unità sanitaria locale, elegge il comitato di gestione e provvede al suo scioglimento e al rinnovo nei casi previsti dagli articoli 14, ultimo comma, e 30 della presente legge.

L'assemblea elegge nel suo seno il presidente che convoca e presiede l'assemblea medesima, salvo il caso di unità sanitaria locale coincidente con un comune singolo, nel qual caso essa è presieduta dal sindaco.

La sede dell'unità sanitaria locale è quella di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

L'assemblea, con maggioranza di due terzi, può stabilire una sede diversa, entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

L'assemblea generale approva:

i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio;

i piani e programmi che impegnano più esercizi, la pianta organica del personale e le sue modifiche;

i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e le convenzioni, nonchè il regolamento interno di funzionamento di cui al successivo art. 13, lettera *a)*;

il regolamento che disciplina le forme di partecipazione, di cui al successivo art. 13, lettera *d)*.

L'assemblea generale provvede all'articolazione del territorio dell'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Emana altresì direttive generali vincolanti per il comitato di gestione.

Art. 13.
Regolamento

L'assemblea generale, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, disciplina con proprio regolamento:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'assemblea, eventualmente anche mediante la costituzione di commissioni;

b) l'organizzazione e il funzionamento del comitato di gestione;

c) la pubblicazione di appositi bollettini per assicurare la pubblicità degli atti e altre forme di pubblicità delle attività dell'unità sanitaria locale;

d) le forme e i modi di partecipazione democratica ai sensi dei successivi articoli 25 e 26;

e) le modalità per l'effettivo esercizio del controllo sugli atti del comitato di gestione, di cui al successivo art. 28, che costituisce atto d'ufficio obbligatorio.

I regolamenti dell'unità sanitaria locale sono adottati secondo lo schema tipo predisposto dall'assessore regionale per la sanità, previo parere della competente commissione legislativa.

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti e per quanto da questi non previsto, si applicano le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali.

Per la validità delle sedute dell'assemblea è, in ogni caso, necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 14.
Elezione del comitato di gestione, del presidente e del vice presidente

Il comitato di gestione è composto da undici membri quando l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è composta da trenta membri; da tredici quando l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è composta da quaranta membri; da quindici quando l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è composta da cinquanta membri.

L'assemblea generale procede all'elezione dei membri del comitato di gestione.

L'elezione del comitato di gestione ha luogo con il sistema proporzionale su liste presentate da uno o più componenti dell'assemblea.

Per l'attribuzione dei componenti del comitato da eleggere, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei componenti da eleggere, ottenendo così il quoziente.

Si attribuiscono, quindi, a ogni lista, tanti componenti quante volte il quoziente risulti contenuto nel numero dei voti riportati da ciascuna lista. Ove risultino posti di componente del comitato non attribuiti, se ne accerta il numero e li si attribuisce alle liste con i maggiori resti.

All'attribuzione di cui al precedente comma partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente. A parità di resti il posto di componente del comitato è attribuito alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti e, a parità di questi ultimi, per sorteggio.

I posti di componente attribuiti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. E' consentito, all'interno di ciascuna lista, di esprimere una preferenza.

I componenti del comitato di gestione non possono essere componenti dell'assemblea.

Nella prima seduta il comitato di gestione provvede all'elezione, nel proprio seno, del presidente e del vice presidente. All'elezione del presidente e del vice presidente si provvede con votazione separata.

Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente o vice presidente il più anziano di età.

Fino a quando tale elezione non sia avvenuta, le funzioni di presidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

I componenti del comitato di gestione partecipano alle riunioni dell'assemblea generale senza diritto di voto.

Se per dimissioni, decadenza o morte di un componente del comitato occorra procedere alla sostituzione, essa avviene con il primo dei non eletti della stessa lista cui apparteneva il componente da sostituire.

Art. 15.
Competenze del comitato di gestione

Il comitato di gestione:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i piani, i programmi, la pianta organica del personale e le sue modifiche, i regolamenti e le convenzioni, al fine di sottoporli all'esame ed all'approvazione dell'assemblea generale;

b) fissa i cómpiti e determina le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea generale e può attribuire, a tali fini, specifici incarichi istruttori e propositivi a uno o più componenti;

c) compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale, fatti salvi gli atti di competenza esclusiva dell'assemblea generale.

La proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera *a*) del precedente comma, deve essere accompagnata da una relazione contenente:

1) informazioni e dati sulla qualità e quantità di servizi erogati con riferimento anche al rapporto costi-benefici;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni in ordine alla dotazione dei singoli capitoli di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 16.
Funzioni del presidente del comitato di gestione

Il presidente:

a) convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici e al loro buon funzionamento ed esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite da leggi o regolamenti;

b) ha la legale rappresentanza dell'unità sanitaria locale;

c) adotta, in caso di urgenza, limitatamente agli atti improrogabili per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale, i provvedimenti di competenza del comitato di gestione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del comitato stesso alla prima riunione che deve, in ogni caso, essere convocata entro trenta giorni;

d) cura i rapporti con i sindaci dei comuni interessati, su richiesta dei quali è tenuto a mettere a disposizione gli uffici e le strutture dell'unità sanitaria locale di cui abbiano bisogno per l'esercizio dei poteri ad essi spettanti quali autorità sanitarie locali, nonchè per l'esercizio di altri poteri loro propri, in quanto presuppongano accertamenti e rilevazioni sanitarie previste dalla legge.

Art. 17.
Indennità ai componenti dell'assemblea generale

Ai componenti dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, un indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali dei comuni di corrispondente popolazione.

Compete, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'assemblea, secondo quanto previsto per i consiglieri provinciali dalla vigente legislazione regionale.

La partecipazione a commissioni dell'assemblea comporta la corresponsione dell'indennità di presenza solo nel caso in cui siano espressamente previste nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 13.

Art. 18.
Indennità al presidente, al vice presidente e ai componenti del comitato di gestione

Al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale compete un'indennità di carica onnicomprensiva mensile, di ammontare pari a quella prevista dalla vigente normativa per il sindaco di un comune di corrispondente popolazione.

Al vice presidente compete un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella assegnata al presidente.

Agli altri componenti del comitato di gestione compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 50 per cento di quella assegnata al presidente.

Al presidente, al vice presidente e ai componenti compete, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto previsto per i consiglieri provinciali dalla vigente legislazione regionale.

Art. 19.
Cumulo di indennità

Le indennità di carica, di cui all'articolo precedente, non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici, e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.

Titolo IV
STRUTTURE MULTIZONALI

Art. 20.
Organizzazione e gestione dei servizi multizonali

I presidi e i servizi multizonali sono individuati dal piano sanitario regionale che individua, altresì, le unità sanitarie locali interessate ai medesimi.

La gestione delle strutture multizonali compete alle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

Allorchè l'unità sanitaria locale gestisce presidi o servizi multizonali, i bilanci preventivi, i piani e programmi e, in genere, tutti gli atti che riguardano l'organizzazione generale di detti presidi o servizi, sono adottate previa consultazione delle altre unità sanitarie locali interessate. A tal fine, i progetti relativi agli atti in questione sono ad esse inviati e le stesse esprimono il proprio parere formulando eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.

Tale consultazione è altresì resa obbligatoria per gli atti che abbiano ad oggetto i presidi e servizi multizonali concernenti il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, al fine di individuare, anche in base ai principi stabiliti dalle leggi regionali, criteri e modalità di coordinamento con i servizi di igiene ambientale o igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale interessata, nonché per gli atti riguardanti l'utilizzazione dei presidi specialistici multizonali da parte delle singole unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 21.
Collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali

Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali con quelli delle unità sanitarie locali interessate, il comitato di gestione territorialmente competente si avvale di apposito comitato di coordinamento, composto dai presidenti dei comitati di gestione delle stesse unità sanitarie locali o da loro delegati.

Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite da apposito regolamento interno.

Altre forme di collegamento funzionale e di coordinamento sono stabilite dal regolamento dell'unità sanitaria locale che gestisce presidi o servizi multizonali.

Titolo V

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE IN DISTRETTI; PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 22.
Criteri di distrettualizzazione

Le unità sanitarie locali si articolano in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per le erogazioni delle prestazioni di primo livello e di pronto ntervento, di norma facendone coincidere il territorio con quello di uno o più comuni oppure con quello di uno o più quartieri, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.

A tal fine, sono da tenere presenti, di norma, i seguenti criteri:

a) corrispondenza dell'area distrettuale ad una popolazione fra i 10.000 e i 20.000 abitanti;

b) densità demografica e sua dinamica nel territorio, con particolare riguardo a zone montane e rurali e a quartieri urbani;

c) presenza di aree ad alto rischio;

d) flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali;

e) viabilità e sistema dei trasporti;

f) localizzazione di strutture funzionali.

L'applicazione dei criteri di cui al comma precedente va effettuata garantendo che ogni distretto comprenda una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alla viabilità ed ai collegamenti con trasporti pubblici, avuto riguardo anche a particolari situazioni climatico-metereologiche, alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.

Con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera a) del secondo comma, possono prevedersi distretti riferiti a fasce di popolazione più elevate, se coincidenti con l'ambito territoriale di un quartiere, o meno elevate, purchè non inferiore a 5000 abitanti, qualora non possano essere altrimenti garantiti ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.

Art. 23.
Funzioni dei distretti sanitari di base

I distretti sanitari di base provvedono all'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

In particolare, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo precedente, rientrano fra le attività del distretto:

il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;

l'igiene pubblica e ambientale, ivi compresa la tutela degli alimenti, le vaccinazioni, le altre forme di profilassi e di disinfezione e disinfestazione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

gli interventi di prevenzione individuale e collettiva compresi quelli di igiene mentale e tossicodipendenze;

le attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative correnti, domiciliari semiassistite ed ambulatoriali;

la guardia medica notturna, prefestiva e festiva, e di assistenza nelle località turistiche;

la distribuzione dei farmaci;

l'informazione sanitaria, la promozione sociale e l'educazione sanitaria dei cittadini;

la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

A livello di distretto si articola anche l'attività del consultorio familiare.

Il distretto esplica una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.

Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.

Art. 24.
Consultazioni dei comuni

In attuazione dei principi fissati dall'art. 15, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali assicurano la consultazione dei comuni sui progetti dei bilanci preventivi ed allegata relazione sui livelli assistenziali, dei conti consuntivi, degli atti di programmazione che impegnano più esercizi, dell'articolazione del territorio in distretti sanitari di base e del regolamento che disciplina le forme di partecipazione.

I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento, esprimono il proprio parere sui contenuti degli atti suddetti.

Art. 25.
Indirizzi della partecipazione

In attuazione dei principi fissati dagli articoli 13, terzo comma, e 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni singoli o associati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione ed informazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto sanitario di base.

L'unità sanitaria locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, provvede con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:

a) istituzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti da rappresentanti delle categorie di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'a tuazione e gestione dei singoli servizi;

c) realizzazione di un articolato sistema di informazione finalizzato a diffondere fra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento all'educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.

Art. 26.
Partecipazione a livello di distretto

La partecipazione a livello di distretto, disciplinata dal regolamento dell'unità sanitaria locale, garantisce forme di controllo democratico in attuazione del terzo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine il regolamento deve prevedere la concreta possibilità per tutti i soggetti di cui al citato terzo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di:

discutere con l'équipe distrettuale di base le relazioni annuali di attività, esprimendo valutazioni e proposte;

essere consultati dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, in sede di progettazione dei programmi dipartimentali;

suggerire programmi di interventi specifici per il distretto di competenza o formulare proposte per il miglioramento del funzionamento dell'efficienza dei servizi distrettuali.

Art. 27.
Informazioni statistiche

I comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente alle unità sanitarie locali competenti per territorio le variazioni e le notizie anagrafiche della popolazione, utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari.

L'assessore regionale per la sanità provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

Titolo VI

CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI

Art. 28.
Controllo sugli atti

Le delibere delle assemblee generali sono sottoposte al controllo della commissione provinciale di controllo, integrata nei modi previsti dalla legge 21 febbraio 1976, n. 1, nella circoscrizione nella quale ricade il comune sede dell'unità sanitaria locale.

Si applicano, per il controllo, le modalità stabilite dalla citata legge 21 febbraio 1976, n. 1.

Le delibere del comitato di gestione, per le materie rientranti nella sua competenza, sono trasmesse all'assemblea generale e diventano esecutive dopo otto giorni dalla loro comunicazione se sulle stesse non viene avanzata richiesta di controllo da parte di almeno un sesto dei componenti l'assemblea.

Il controllo deve essere esercitato da parte dell'assemblea appositamente convocata dal presidente, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta di cui al comma precedente.

Art. 29.
Controlli sostitutivi

Quando gli organi dell'unità sanitaria locale omettono di compiere, entro i termini fissati dalla legge, un atto obbligatorio, l'assessore regionale per la sanità diffida l'ente a provve-

dere fissando un ulteriore congruo termine. Decorso invano tale termine, l'assessore provvede alla nomina di un commissario con l'incarico di compiere l'atto.

Gli interventi sostitutivi di cui ai precedenti comma sono compiuti d'ufficio, o su richiesta dei soggetti interessati, o su rapporto della commissione provinciale di controllo.

Art. 30.

Poteri sostitutivi

Qualora per normale scadenza o in relazione all'ipotesi di cui all'art. 14, ultimo comma, occorra procedere alla rinnovazione del comitato di gestione e l'assemblea non provveda entro trenta giorni, l'assessore regionale per la sanità invita l'assemblea stessa a provvedere entro i quindici giorni successivi.

Trascorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, previa deliberazione della giunta regionale, provvede alla nomina di un commissario straordinario con il potere di compiere ogni atto necessario per la temporanea gestione dell'unità sanitaria locale, al fine di assicurare la continuità dei servizi.

Nominato il commissario straordinario, l'assemblea dell'unità sanitaria locale si riunisce esclusivamente al fine di procedere all'elezione del comitato di gestione e per l'esercizio del controllo di cui all'art. 28.

Qualora l'assemblea non provveda alla nomina del comitato di gestione entro il termine perentorio di mesi tre il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, previa deliberazione della giunta regionale, procede al suo scioglimento e il commissario straordinario assume temporaneamente anche i poteri dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente tutti gli atti adottati dal commissario straordinario devono essere sottoposti all'esame della commissione provinciale di controllo.

Nel caso previsto dal precedente art. 11, lettera *a*), si procede allo scioglimento del consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge regionale 18 marzo 1955, n. 17.

Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento del comitato di gestione eletto dall'assemblea.

Entro sessanta giorni dallo scioglimento dell'assemblea generale l'assessore regionale per gli enti locali, previa delibera della giunta regionale, convoca il consiglio comunale o l'associazione dei comuni per il rinnovo dell'assemblea stessa, con le modalità di cui al precedente art. 4.

Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le prescrizioni del piano sanitario regionale, o si trovi nell'impossibilità di funzionare, l'assessore regionale per la sanità invita il presidente del comitato di gestione al rispetto delle leggi e del piano sanitario.

Ove il comitato di gestione persista nel precedente atteggiamento, l'assessore regionale per la sanità invita l'assemblea a revocare la fiducia al comitato stesso e a provvedere al suo rinnovo.

Qualora l'assemblea non provveda, entro sessanta giorni, al rinnovo del comitato di gestione, si applicano le disposizioni previste dal quarto, settimo e ottavo comma del presente articolo.

Art. 31.

Verifiche e coordinamento della Regione

La Regione svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei riguardi delle scelte e dell'azione degli organi delle unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e l'attività programmatoria dell'unità sanitaria locale, nonchè la congruenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine, i progetti dei bilanci preventivi, dei costi consuntivi e delle piante organiche, predisposti dal comitato di gestione, sono inviati, tramite l'assessore regionale per la sanità, alla giunta regionale la quale esprime il proprio parere, entro 30 giorni, sulla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale, dandone notizia alla commissione provinciale di controllo.

Il comitato di gestione presenta all'assemblea gli atti di cui sopra corredati dal parere della giunta regionale.

Gli atti eventualmente adottati dall'assemblea in contrasto con l'avviso espresso dalla giunta regionale, ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono nulli.

Il presidente e i componenti l'assemblea generale sono personalmente e solidamente responsabili.

La giunta regionale attua, inoltre, forme di collaborazione tecnica e di supporto all'azione degli organi delle unità sanitarie locali al fine di evitare squilibri di gestione e di assicurare la uniformità dei servizi sul territorio regionale.

Art. 32.

Controlli ispettivi e di efficienza

L'assessore regionale per la sanità verifica l'efficienza gestionale delle attività delle unità sanitarie locali e la loro coerenza economico-finanziaria con il bilancio e con gli obiettivi programmatici. I relativi risultati sono segnalati, oltre che alle assemblee generali delle unità sanitarie locali interessate, alla giunta regionale e al presidente della Regione e, ove sussistono i presupposti, l'assessore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti, a promuovere i procedimenti di responsabilità e i procedimenti disciplinari.

Art. 33.

Relazione annuale e trimestrale

Entro il mese di marzo di ogni anno l'assemblea dell'unità sanitaria locale esamina ed approva una relazione, presentata dal comitato di gestione, sui livelli di prestazioni erogate e sulle principali esigenze manifestatesi nel corso dell'anno precedente e la trasmette all'assessorato regionale della sanità.

La relazione è redatta secondo criteri e modalità uniformi determinati annualmente dall'assessore regionale alla sanità, sulla base di schede di rilevazione tipo a tal uopo predisposte.

La relazione, oltre ad esporre in forma riassuntiva le parti fondamentali del bilancio, deve contenere i dati riguardanti il personale impiegato, anche in rapporto ai posti letto, all'assistenza in regime di day-hospital o ambulatoriale negli ospedali, il tasso di utilizzazione dei posti letto, la durata media della degenza, il costo medio per ricovero e per giornata-ricovero, il tasso di spedalizzazione per abitante, la spesa media ospedaliera per cittadino residente, l'occupazione ospedaliera per abitante.

La relazione di cui ai comma precedenti deve fornire i dati disaggregati concernenti l'erogazione dell'assistenza medica di base in forma diretta o convenzionata ambulatoriale e domiciliare, della specialistica diretta o convenzionata ambulatoriale e domiciliare, per singole specialità e per cittadino residente, anche in rapporto ai piani di attività avviati per la prevenzione delle malattie ed il recupero funzionale dei soggetti assistiti, i dati della spesa farmaceutica per abitante ed ogni altro elemento utile ai fini della verifica sulla gestione dell'unità sanitaria locale, nonchè di un giudizio sull'assistenza sanitaria erogata e sullo stato di salute della popolazione.

Il presidente della Regione, sulla base degli elementi forniti dall'assessore regionale per la sanità e delle relazioni di cui ai precedenti comma, entro il mese di maggio dei primi due anni di validità del piano triennale sanitario regionale, presenta all'assemblea regionale siciliana una relazione generale sulla gestione ed efficenza dei servizi sanitari nella Regione, ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assemblea regionale siciliana esamina ed approva la relazione generale di cui al comma precedente, formulando indirizzi per la migliore attuazione delle finalità del piano sanitario regionale ed indicazioni per le eventuali modifiche o integrazioni del piano sanitario nazionale.

Per il terzo anno di validità del piano regionale l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro il mese di marzo esamina ed approva una relazione presentata dal comitato di gestione sui risultati dell'ultimo anno e più in generale una relazione sullo stato di attuazione nel triennio.

Il presidente della Regione, entro il mese di maggio del terzo anno di gestione del piano sanitario regionale, previa deliberazione della giunta di governo, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente e delle relazioni dei due anni precedenti, presenta all'assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale e sugli obiettivi e le linee di politica sanitaria rilevanti ai fini della formazione del successivo piano sanitario.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE PER LA PRIMA COSTITUZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E NORME FINALI

Art. 34.
Prima convocazione dell'assemblea dell'associazione dei comuni

Entro trenta giorni dal decreto di costituzione delle unità sanitarie locali, di cui al primo comma dell'art. 38, si procede all'elezione dei componenti le assemblee generali delle unità sanitarie locali, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 4.

Le relative delibere sono trasmesse, oltre che agli organi di controllo, all'assessore regionale per la sanità.

Entro i trenta giorni successivi, l'assessore regionale per la sanità fissa la data della convocazione per la prima seduta dell'assemblea generale, avente ad oggetto le delibere di cui all'art. 7 e, in particolare, l'elezione del comitato di gestione, da tenersi entro i venti giorni successivi.

Ove l'assemblea così convocata non possa deliberare per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, l'assessore regionale per la sanità fissa, entro i cinque giorni successivi, una nuova convocazione per la seduta dell'assemblea da tenersi entro i dieci giorni successivi.

L'assemblea generale, nella prima seduta, elegge nel suo seno il presidente.

Qualora entro trenta giorni dall'insediamento dell'assemblea generale vi fossero unità sanitarie locali nelle quali, per qualunque ragione, non sia stato nominato il comitato di gestione, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della presente legge.

Art. 35.
Elezione del comitato di gestione

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è eletto dall'assemblea generale, nella prima riunione convocata secondo le norme del precedente art. 34.

Art. 36.
Nomina del presidente del comitato di gestione

Il comitato di gestione, eletto dall'assemblea ai sensi degli articoli precedenti, come primo atto procede all'elezione del presidente e del vice presidente, ai sensi del precedente articolo 14.

Fino a quando tale elezione non sia avvenuta, le funzioni di presidente, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 37.
Comunicazione delle avvenute elezioni

Delle elezioni effettuate ai sensi degli articoli precedenti viene data immediata comunicazione, oltre che alle commissioni provinciali di controllo, all'assessore regionale per la sanità.

Art. 38.
Costituzione delle unità sanitarie locali

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, costituisce le unità sanitarie locali con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della Regione adotta le disposizioni relative al trasferimento ai comuni, in modo graduale ove necessario, delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a*) e *b*), della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della Regione adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della Regione adotta, altresì, norme concernenti le indicazioni per l'adeguamento della delimitazione degli ambiti territoriali dei distretti scolastici e di altre unità di servizio, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il decreto del presidente della Regione, di cui ai commi precedenti, è atto definitivo.

Art. 39.
Trasferimenti dei beni ai comuni

I beni mobili ed immobili nonchè le attrezzature degli enti od istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione d'uso alla competente unità sanitaria locale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo, gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonchè i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinato totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Ai fini dell'emissione del decreto di cui all'articolo precedente, le risultanze della ricognizione di cui ai precedenti comma vengono comunicate al presidente della Regione nonché al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni trenta, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Sono, altresì, trasferiti ai comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonché dei rapporti giuridici di cui al comma precedente è curato, ove necessario e previa diffida, da apposito commissario nominato dal presidente della Regione.

Art. 40.
Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui all'articolo precedente e all'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione o di ammodernamento dei presidi sanitari, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi concessi, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente della Regione, a seguito di deliberazione della giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal comune interessato con deliberazione del consiglio, previo assenso dell'unità sanitaria locale e previa autorizzazione, con decreto, del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 41.

Al personale comandato alla data del 31 dicembre 1979 presso l'assessorato regionale della sanità in esecuzione del combinato disposto di cui alla legge n. 386 del 17 agosto 1974 ed alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1980, un'indennità mensile lorda pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso gli enti di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica.

Art. 42.

L'assessore regionale della sanità per l'espletamento delle funzioni in materia sanitaria ed ospedaliera trasferite e l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze limitatamente agli uffici preposti all'espletamento delle connesse attività gestionali e contabili in materia sanitaria, sono autorizzati ad avvalersi con decorrenza immediata, temporaneamente e sino al riordino delle amministrazioni interessate, di personale degli enti e gestioni poste in liquidazione, degli enti ospedalieri e degli enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria come da seguente tabella:

amministrativi - carriera direttiva: personale assessorato sanità, 35; assessorato bilancio e finanze, 10;

personale medico: assessorato sanità, 10;

assistenti - ruolo ragioneria: personale assessorato sanità, 35; assessorato bilancio e finanze, 20;

assistenti - ruolo segreteria: personale assessorato sanità, 30; assessorato bilancio e finanze, 5;

archivisti dattilografi: personale assessorato sanità, 30; assessorato bilancio e finanze, 15;

ausiliari: personale assessorato sanità, 20; assessorato bilancio e finanze, 10.

Il predetto personale, ferma restando la sua formale assegnazione nei ruoli unici regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, è destinato in posizione di distacco presso l'assessorato regionale della sanità e dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Gli oneri relativi continuano a gravare sul Fondo regionale sanitario.

Art. 43.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono avanzare richiesta motivata di aggregazione nell'ambito territoriale di una unità sanitaria locale diversa da quella in cui sono inclusi in base all'allegata tabella *A*, purché territorialmente contigua.

Sulla richiesta di cui al precedente comma, che deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri comunali assegnati, decide con decreto il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente commissione legislativa.

I comuni il cui territorio, in base alla tabella *A* allegata, e suddiviso in più di una unità sanitaria locale, possono avanzare richiesta di diversa suddivisione del territorio stesso, entro i termini e con le modalità di cui ai due precedenti comma.

Art. 44.

Tutti gli atti assunti dall'assemblea generale e dal comitato di gestione devono essere trasmessi in copia agli enti locali compresi nell'unità sanitaria locale.

Art. 45.

Gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, determinati ai sensi della presente legge, potranno essere modificati quando saranno istituiti i liberi consorzi dei comuni, nel quadro della riforma dell'ordinamento amministrativo della Regione, al fine di ricomprenderli all'interno degli ambiti territoriali di questi ultimi.

Alle modifiche di cui al precedente comma provvede con decreto il presidente della Regione, previo parere della competente commissione legislativa.

Art. 46.

Per la costituzione delle assemblee generali delle unità sanitarie locali numeri 34, 36, 60 e 61 di cui alla tabella *A* prevista nel precedente art. 2, si adotta, nella prima applicazione della presente legge, il metodo già previsto all'art. 4.

Art. 47.

Le unità sanitarie locali comprendenti una popolazione inferiore a 50.000 abitanti sono soggette a provvedimenti di conferma definitiva nel contesto delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 48.

(*Si omette il disposto dell'art.* 48 *in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato nella Regione siciliana*).

Art. 49.

Sino a quando non sarà stato approvato il piano sanitario triennale regionale, per gli atti di cui al secondo comma dell'art. 31, è necessaria l'autorizzazione con decreto dell'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa.

Il parere della competente commissione legislativa è obbligatorio.

I provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla commissione sono adottati dall'assessore regionale per la sanità, previa delibera motivata della giunta di governo.

Art. 50.

All'onere derivante dall'art. 41 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, nella misura di lire cinquanta milioni, si fa fronte con parte delle disponibilità di cui al cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1980.

Art. 51.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA — IOCOLANO — AVOLA

(*Omissis*).

LEGGE 12 agosto 1980, n. 88.

Provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza sanitaria in forma indiretta è erogata nel territorio della Regione siciliana nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 2.

Le prestazioni sanitarie, farmaceutiche, dietetico-medicamentose, diagnostiche, nonchè i presidi terapeutici in atto non previsti o soddisfatti con forme di intervento limitato nel tempo, sono erogati in forma indiretta nei casi in cui le prestazioni stesse siano giudicate da conforme parere tecnico-sanitario, espresso dal servizio competente dell'unità sanitaria locale e, sino a quando questo non sarà entrato in funzione, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, indispensabili ed insostituibili alla tutela della salute del cittadino.

Le prestazioni e i presidi terapeutici di cui al precedente comma sono erogati esclusivamente in presenza di insufficienza renale, di oligofrenia fenilpiruvica, di anemie sideroprive, di talassemie, di retinopatia diabetica, di carenza di immunoresistenze organiche e di postumi di intervento in sede addominale con creazione di ano preternaturale.

Il rimborso delle relative spese avverrà al costo, su richiesta documentata e corredata da fatture debitamente quietanzate.

Art. 3.

L'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale o domiciliare, è erogata nei seguenti casi:

a) impossibilità di fruire, nell'ambito del comune di residenza o domicilio, o dell'unità sanitaria locale di appartenenza, delle prestazioni in assistenza diretta per mancanza di presidi pubblici o centri privati convenzionati;

b) impossibilità di fruire in regime di assistenza diretta di accertamenti o cure specialistiche non incluse nelle voci convenzionate per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'assistito.

Art. 4.

Per ottenere il rimborso delle spese delle prestazioni indicate all'art. 3 della presente legge, il cittadino dovrà inoltrare motivata e documentata richiesta con accluse fatture debitamente quietanzate.

Il rimborso avverrà nella misura fissata dall'accordo nazionale unico per prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno.

Art. 5.

Le prestazioni specialistiche domiciliari emodialitiche praticate in regime di assistenza indiretta, sono rimborsate sulla base della dichiarazione del medico curante e dell'ammalato attestante il numero delle dialisi effettuate e il periodo in cui esse sono state eseguite.

Sono, inoltre, interamente rimborsate le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli apparecchi di dialisi.

Per le finalità di cui ai due commi precedenti è previsto il rimborso nella misura non superiore a lire 85 mila per ogni seduta.

Le prestazioni di emodialisi, in regime ambulatoriale, in forma indiretta, sono comunque consentite quando, in relazione alla residenza dei soggetti di cui al punto *a*) del precedente art. 3 ed alla inesistente o documentata insufficiente disponibilità strumentale o erogativa delle stesse località di residenza costituiscano l'unica forma possibile di ricorso al trattamento anzidetto.

La misura del rimborso è fissata in lire 95 mila, pari all'onere corrispondente all'analoga prestazione in forma diretta. Al rimborso delle spese sostenute si farà luogo previa presentazione di domanda documentata e corredata da fatture debitamente quietanzate.

Resta fermo ed impregiudicato il rimborso delle spese di viaggio nei confronti dei cittadini il cui ricorso, sotto qualsiasi forma, al trattamento di dialisi renale in località diversa da quella di residenza, sia determinato da inesistente o documentata insufficiente disponibilità strumentale o erogativa dei rispettivi comuni di residenza.

Al rimborso delle spese di viaggio si farà luogo con le modalità e i limiti previsti per gli assistiti dal disciolto Inam.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a modificare gli importi di cui al terzo e quinto comma a seguito di verificata variazione dei costi, superiore al 10 per cento.

Art. 6.

In attuazione del disposto di cui all'art. 57, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei confronti dei soggetti ivi previsti, sono fatte salve, sotto qualsiasi forma, le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche, protesiche, ivi compresi i trattamenti terapeutici che la certificazione sanitaria attesti inerenti all'infermità invalidante, nonchè i trattamenti integrativi, comprese le cure climatiche e termali, accessori alle prestazioni principali.

Art. 7.

La possibilità del ricorso alle provvidenze di cui alla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66 ed alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, deve intendersi estesa anche ai casi per i quali non è richiesto il ricovero.

Art. 8.

Ai fini del ricorso alle provvidenze di cui alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, l'assessore regionale per la sanità, limitatamente ai casi di accertata necessità di ricorso ripetuto ai luoghi di cura di cui alla legge citata, è autorizzato ad anticipare la liquidazione del contributo nella misura risultante sulla base dell'ultima spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

AVOLA

LEGGE 12 agosto 1980, n. 89.

Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1980, n. 126, concernente « Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari », si applicano nel territorio della Regione con le modificazioni di cui al seguente art. 2.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126, l'onere relativo all'erogazione del sussidio a favore degli hanseniani residenti in Sicilia, ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, compete all'assessorato regionale della sanità.

Il sussidio viene corrisposto con provvedimento del medico provinciale competente per territorio, su aperture di credito disposte in favore di quest'ultimo dall'assessore regionale per la sanità, con l'obbligo del rendiconto secondo le norme vigenti.

Art. 3.

Gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, e la legge regionale 30 dicembre 1977, n. 116, sono abrogati.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 50 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

AVOLA

LEGGE 12 agosto 1980, n. 90.

Norme per l'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri nelle aziende private esercenti autolinee in concessione nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con l'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri deri-

vanti, per gli anni 1979 e 1980, dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, stipulato il 12 marzo 1980, è autorizzato a concedere contributi nella misura indicata al successivo art. 2 alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione siciliana, per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

Art. 2.

Per provvedere al pagamento del contributo di cui allo art. 1 della presente legge, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a disporre a favore del titolare o del legale rappresentante dell'azienda:

a) per l'anno 1979 una apertura di credito pari ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del nuovo contratto di lavoro rispetto al testo unico del 30 giugno 1976;

b) per l'anno 1980 una apertura di credito di L. 1.500.000 per ciascun dipendente.

Le anticipazioni di cui al precedente punto *b)* potranno essere conguagliate sulla base di conteggi che le aziende presenteranno entro il 15 novembre 1980.

I dipendenti delle aziende debbono risultare dai libri paga e matricola ed essere iscritti al Fondo di previdenza o all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il titolare dell'apertura di credito potrà disporre delle somme accreditategli mediante ordinativi di pagamento a favore dell'impresa di cui è titolare o rappresentante legale, limitatamente alle somme relative ad oneri maturati.

Art. 3.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato altresì ad erogare alle aziende esercenti autolinee in concessione nel territorio della Regione siciliana un contributo pari alle somme dalle stesse dovute ai propri dipendenti per l'anno 1978, a compensazione del mancato ricalcolo sulle variazioni dell'indennità di contingenza degli aumenti periodici di anzianità, secondo quanto previsto dall'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 24 gennaio 1979 tra le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali.

Art. 4.

Per la liquidazione del contributo di cui all'art. 3, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a disporre, a favore dei titolari delle aziende o loro rappresentanti legali, aperture di credito, di importi pari a lire 300.000 per ciascun dipendente.

Il titolare dell'apertura di credito di cui al presente articolo potrà disporre delle somme mediante ordinativi di pagamento a proprio favore.

Art. 5.

I titolari delle aperture di credito di cui alla presente legge, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni, presenteranno all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i rendiconti dei pagamenti effettuati, corredati dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e produrre una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che tutti i dipendenti per l'intero periodo sono stati adibiti esclusivamente al servizio delle autolinee in concessione.

Art. 6.

I benefici previsti dalla presente legge vengono estesi, altresì, alle imprese private di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

Art. 7.

L'erogazione prevista dall'art. 1 della presente legge, nella misura del 50 per cento, ha carattere di anticipazione di corrispondente contributo dovuto dallo Stato alla Regione, giusta quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 177.

Art. 8.

Per l'attuazione delle finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa di lire 3.715 milioni.

All'onere di lire 3.715 milioni a carico del bilancio della Regione si provvede:

quanto a lire 1.565 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità degli articoli 1 e 6, con le assegnazioni dello Stato di cui al decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, convertito con modifiche nella legge 16 maggio 1980, n. 177;

quanto a lire 2.150 milioni, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

LO GIUDICE

(11400)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810070)